

**ATTESTAZIONE
DI**

CONFORMITA'

Io sottoscritto
avv. Anna Chiara Vimborsati
attesto, ai sensi e
per gli effetti del
combinato
disposto degli
artt. 16 decies e
16 undecimo,
comma 3, del
D.L. n. 179/2012,
nonché dell'art.
19 ter Provv.
DGSIA
16/4/2014, che il
presente
documento
informatico è
copia informatica
conforme alla
copia conforme
del
corrispondente
documento
analogico

Avv. Anna Chiara Vimborsati
Patrocinante dinanzi alle Giurisdizioni Superiori
SOCIO FONDATORE S.I.D.E.L.S.
Viale Trentino 80 74121 Taranto
099 7354140 Fax 0999678879
3473380395
vimborsati.annachiara@oravta.legalmail.it

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
LAZIO - ROMA**

**SO EX ART. 40 C.P.A. CON CONTESTUALE ISTANZA DI MISURE CAUTELARI
MONOCRATICHE EX ART. 56 C.P.A. ED ISTANZA CAUTELARE COLLEGIALE EX ART. 55**

Il sig. **LATARTARA LUCIANO** nato a Taranto il 13/12/1968 ed ivi residente alla
via Arcinelli n. 38 (C.F. LTRLCN68T13L049M) e residente in Taranto alla via C.
Arcinelli n. 38 rappresentato e difeso dall'avv. Anna Chiara Vimborsati (C.F.
CH80M69G751J), giusta mandato in calce al presente atto, con lei elettivamente
rappresentati in Taranto al Viale Trentino n. 80 FAX 0999678879
vimborsati.annachiara@oravta.legalmail.it

CONTRO

- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE IN PERSONA DEL MINISTRO PRO TEMPORE;**
- UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA IN PERSONA DEL
DIRETTORE GENERALE PRO TEMPORE con sede in Bari alla Via Castromediano
n. 123**
- AMBITO TERRITORIALE DI TARANTO, UFFICIO VII IN PERSONA DEL
DIRIGENTE PRO TEMPORE con sede in Taranto alla Via Lago di Como n. 9**
- MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**

TUTTI

ope legis domiciliati presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Roma con sede in
Roma alla via dei Portoghesi n. 2 nonché al domicilio digitale
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

NONCHE' CONTRO

De Bartolo Gianfranco all'indirizzo digitale **gianfranco.debartolo@pec.it** censito nel
registro inipec

AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO

**PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA NONCHÉ DELL'ADOZIONE DI
MISURE CAUTELARI COLLEGIALI E MONOCRATICHE**

del Decreto Ministro dell'Istruzione n. 242 del 30 luglio 2021 nella parte in cui (art. 2, comma 1 e art. 4, comma 1) **non consente l'inserimento con riserva negli elenchi aggiuntivi delle GPS**, anche a tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero, attualmente in corso di riconoscimento;

1. della Circolare Min. Istruzione sulle supplenze 6 agosto 2021 prot. n. 25089, parimenti **nella parte in cui non precisa che possono presentare domanda di inserimento con riserva nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle GPS anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero, in corso di riconoscimento;**
2. del Decreto Ministro dell'Istruzione n. 51 del 3 marzo 2021 nella parte in cui (art. 1, comma 1 e art. 2, comma 1) **non precisa che nella riapertura dei termini per l'inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS, possono partecipare anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero, in corso di riconoscimento conseguendo l'inserimento con riserva;**
3. ove occorra, della nota Ministero Istruzione n. 1219 del 10.08.2021 emessa dal Segretariato Generale del Ministero dell'Istruzione nella parte in cui (art. 1, comma 1 e art. 2, comma 1) **non precisa che nella riapertura dei termini per l'inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS, possono partecipare anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero, in corso di riconoscimento;**
4. della nota n. 20446 del 14.07.2021 del M.U.R. n. m_pi.AOODGSINFS.REGISTRO UFFICIALE.U.0020446.14-07-2021, avente ad oggetto " GPS - specializzazione TFA sostegno agli alunni disabili nelle scuole. "Evergood Advisors Campus University", titolo conseguito all'estero (Cipro) nella parte in cui **non precisa che nella riapertura dei termini per l'inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS, possono partecipare anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero, in corso di riconoscimento nonché nella parte in cui, nello specifico dispone il rigetto delle istanze di riconoscimento del titolo conseguito all'estero per mezzo della società Unimorfe International** in assenza di valutazione del titolo effettivamente conseguito dal sig. Latartara Luciano all'esito della frequenza di uno specifico corso;
5. del decreto Dirigente Ambito Territoriale di Taranto Ufficio VII n. 10057 del 10.8.2021, con il quale il sig. Latartara veniva esclusa dagli elenchi aggiuntivi delle GPS della Provincia di Taranto;
6. degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) emanate dall'Ufficio Scolastico di Taranto e delle graduatorie GPS ripubblicate in data

13/08/2021 per mezzo del decreto Dirigente Ambito Territoriale di Taranto Ufficio VII n. 10371 del 13/8/2021 (**nelle quali non compare in ogni caso nessuno per la classe di concorso ADSS**);

7. ove occorra della GPS Provincia di Taranto pubblicate in data 22/09/2020 per mezzo del decreto prot. n. 10544 Dirigente Ufficio VII Ambito Territoriale di Taranto;
8. decreto prot. n. 11503 dell'1/9/2021 a firma del Dirigente Ufficio VII Ambito Territoriale di Taranto di ripubblicazione delle GPS e delle relative GPS nella parte in cui non includono il sig. Latartara Luciano;
9. nonché di ogni atto successivo, connesso e/o consequenziale e/o presupposto.

NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA

del diritto del ricorrente all'inserimento CON RISERVA nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle Graduatorie Provinciali delle Supplenze per l'Anno Scolastico 2021/2022 in attuazione dell'art. 7, comma 4, lettera e dell'Ordinanza Ministeriale n. 60/2020, su posti di sostegno, in ragione del titolo di specializzazione conseguito in corso di riconoscimento e per l'effetto di partecipare alla procedura straordinaria di reclutamento prevista dall'art. 59 comma 4 D.L. 73/2021 e indetta dal D.M. 242/2021.

PREMESSO

SULLA POSIZIONE DEL RICORRENTIE DOMANDA DI INSERIMENTO NEGLI ELENCHI AGGIUNTIVI GPS PRIMA FASCIA SUL PRESUPPOSTO DEL POSSESSO DI TITOLO CONSEGUITO ALL'ESTERO IN CORSO DI RICONOSCIMENTO.

-Il sig. Latartara Luciano per mezzo dell'istanza inviata tramite il portale istanze *on line* ad acquisita al prot. n. **966989.22-07-2021** ha proposto istanza di inserimento negli elenchi aggiuntivi delle Graduatorie per le supplenze della Provincia di Taranto, indirizzate all'USR Puglia Ambito Territoriale di Taranto, la cui procedura di composizione è stata disciplinata dall'O.M. Ministero dell'Istruzione n. 60 del 10/7/2020 all'art. 7, comma 4, chiedendo di essere inserito nei seguenti elenchi:

GPS Fascia 1 ADSS - SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA II GRADO

A tal fine ha dichiarato espressamente di possedere i requisiti necessari a partecipare alla nomina in ruolo secondo quanto previsto dal D.L. 73/2021, art. 59 comma 4, **AVENDO EFFETTIVAMENTE CONSEGUITO in data 30/06/2021 IL SEGUENTE TITOLO** opportunamente certificato mediante la documentazione allegata alla domanda ovvero il Diploma Supplement e Didattic Support presso Unimorfe

International Ltd Ente Europeo giusta certificato n. 47665/3 del 30/6/2021 ed ha proposto domanda di riconoscimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al competente Ministero dell'Università e della Ricerca in data 20/07/2021 in ragione della normativa di cui al combinato disposto dei cui alla Legge 148/2002, al D.P.R. 189/2009 e all'art. 38 del D.Lgs. 165/2001, come risulta dalla documentazione allegata.

Ed infatti è risultata incluso negli elenchi aggiuntivi di I fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) della provincia di Taranto - posto comune e sostegno - del personale docente delle scuola primaria, della Scuola dell'Infanzia, della Scuola Secondaria di I e II grado e personale educativo valevoli per l'a.s. 2021.2022, **pubblicate con decreto dirigenziale prot. AOOUSPTA n. 9720 del 05.08.2021:**

-In seguito per mezzo del decreto n. 10057 del 10/8/2021 il Dirigente dell'Ambito Territoriale di Taranto ha provveduto in autotutela, **ACCERTATO** che negli elenchi aggiuntivi di I fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) della provincia di Taranto - posto comune e sostegno - del personale docente delle scuola primaria, della Scuola dell'Infanzia, della Scuola Secondaria di I e II grado e personale educativo valevoli per l'a.s. 2021.2022, pubblicate con decreto dirigenziale prot. AOOUSPTA n. 9720 del 05.08.2021, risultavano inseriti candidati che avevano conseguito il titolo di abilitazione e/o specializzazione presso l'ente "*Evergood Advisors Campus University* e **candidati in possesso di titolo di abilitazione e/o specializzazione conseguito all'estero, ma non ancora riconosciuto dal Ministero dell'Istruzione entro il termine del 31 luglio 2021 e pertanto non spendibile, ha decretato l'elenco dei candidati esclusi dagli elenchi aggiuntivi della I fascia delle Graduatorie Provinciali per Supplenza del personale docente della Provincia di Taranto valevoli per l'a.s. 2021.22, di cui all'O.M. citata in premessa, e dalle corrispondenti graduatorie di istituto** annoverando tra questi il sig. Latartara Luciano;

-Per mezzo della nota prot.n. 10354 del 13/8/2021, inoltre, il Dirigente dell'Ambito Territoriale di Taranto, "dato l'elevato numero di doglianze pervenute ... che sostanzialmente vertono sulla medesima situazione giuridica - **ossia l'esclusione dei candidati dalla I fascia GPS elenchi aggiuntivi della Provincia di Taranto, valevoli per il biennio 2020/2022** -," ha offerto "cumulativo riscontro" determinando che:

-Si premette a tal fine come, la normativa *pro tempore* vigente, **ovvero il D.M. 51/2021 e il D.L. 73/2021, art. 59, comma 4,** nonché la nota esplicativa di cui l'avviso della Direzione Generale del Personale Scolastico del MI, ribadiscono il medesimo concetto, il quale può essere sintetizzato **nell'ottenimento del titolo di specializzazione**

conseguito in territorio italiano, o il definitivo riconoscimento del titolo conseguito all'estero entro e non oltre il 31 luglio, di coloro i quali intendano iscriversi agli elenchi aggiuntivi della prima fascia GPS, SUPERANDO QUANTO ORIGINARIAMENTE PREVISTO DALLA SOLA O.M. 60/2020.

-La *ratio* pertanto della normativa di cui sopra è quella di consentire l'inserimento negli elenchi aggiuntivi nella fase di aggiornamento delle Graduatorie provinciali per le supplenze, e nella vigenza pertanto di quelle attuali, a coloro i quali abbiano ottenuto, entro il termine perentorio del 31 luglio 2021, un titolo spendibile ai fini dell'ottenimento di incarichi di docenza a tempo determinato, e in via eccezionale per il prossimo anno scolastico, all'immissione in ruolo per coloro i quali si trovino in prima fascia (compresi gli elenchi aggiuntivi) e rientrino nel novero dei posti residui del contingente assegnato.

-Va da sé, pertanto, che non può considerarsi spendibile un titolo sprovvisto del relativo e prescritto decreto di riconoscimento entro il predetto termine, non potendo infatti equivalere al riconoscimento la mera presentazione dell'istanza ad hoc al Ministero dell'Istruzione.

-Difatti, in virtù dei principi di ragionevolezza, buon andamento, e parità di trattamento nella Pubblica Amministrazione, non può imporsi il possesso di un titolo entro un dato termine per coloro i quali conseguano la specializzazione in Università Italiane, e viceversa il mero possesso di un titolo estero per il quale l'iter di riconoscimento non si è ancora concluso. Ciò posto, prosaicamente può assumersi il principio secondo il quale l'Amministrazione procedente non può ritenere, per le motivazioni sopra espresse, che un titolo estero per il quale sia stata esclusivamente presentata istanza di riconoscimento sia equiparabile a un titolo di specializzazione conseguito in Italia, poiché detta equiparazione può dirsi compiuta unicamente nel momento in cui detto riconoscimento avverrà.

- In conclusione, si rappresenta quanto segue inoltre per coloro i quali adducono a proprio favore, la sussistenza di sentenze favorevoli (anche di ottemperanza) del Giudice Amministrativo, prese in esame dallo scrivente Ufficio. Il Giudice Amministrativo, in nessuna di queste sentenze si sostituisce alla discrezionalità tecnica che investe il procedimento di riconoscimento di un titolo estero, che resta di competenza del Ministero procedente; al più si riammette il riesame dell'istanza, in alcuni casi per difetto di motivazione o di istruttoria, entro un dato termine.

-Si sottolinea pertanto come questi provvedimenti non rappresentano in alcun modo un riconoscimento implicito del titolo estero, né tantomeno dispongono in via cautelare l'inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS nei loro dispositivi; anche queste motivazioni, pertanto, si rivelano oltremodo evanescenti, in quanto non risulta *rebus sic stantibus* che alcuno dei procedimenti di riconoscimento oggetto delle sentenze si sia concluso entro il termine del 31 luglio 2021.

-Alla luce di quanto esposto, si respingono tutti i reclami e le diffide pervenute a questo Ufficio aventi ad oggetto il reinserimento negli elenchi aggiuntivi della I fascia delle GPS della Provincia di Taranto valevoli per il biennio 2020/2022, e si confermano le esclusioni disposte con proprio decreto n. 10071 del 10.8.2021, salve le successive integrazioni e rettifiche intervenute. Si fa salva la possibilità di far pervenire all'Ufficio via pec esclusivamente decreti di riconoscimento di titoli esteri con data di protocollo pari o anteriore al 31.7.2021.

Dunque alla data di avvio delle operazioni finalizzate alla costituzione degli elenchi aggiuntivi di cui alle GPS in parola disciplinate dalla Circolare Min. Istruzione sulle supplenze 6 agosto 2021 prot. n. 25089 era in possesso dei titoli conseguiti all'estero finalizzati a consentire l'inserimento nelle corrispondenti classi di concorso di afferenza ed aveva opportunamente e correttamente inviato la domanda di riconoscimento del titolo conseguito all'estero al competente organo così come già chiarite anche dalla Giurisprudenza di Codesto Onorevole Collegio (CFR. Ordinanza **Tar Lazio-Roma sezione III bis n. 4024/2021 del 6/4/2021**).

Le disposizioni ministeriali invocate a sostegno dell'esclusione dagli elenchi aggiuntivi delle gps comminata nei confronti del sig. Latartara tuttavia sono illegittime e meritano di essere immediatamente annullate per i seguenti

MOTIVI

LA PROCEDURA DI COMPOSIZIONE DELLE GPS E DEGLI ELENCHI AGGIUNTIVI NELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ORDINANZA MINISTERIALE N. 60/2020.

Al fine di inquadrare correttamente la fattispecie sottoposta all'attenzione di Codesto Onorevole Collegio pare necessario fornire una dettagliata ed esaustiva illustrazione delle disposizioni normative che hanno caratterizzato **la composizione delle GPS** con

efficacia per gli anni scolastici 2021/2022 nonché degli elenchi aggiuntivi efficaci per il solo anno scolastico 2021/2022.

La disciplina in questione, valevole quale *lex specialis* alla quale l'Amministrazione si è auto vincolata, infatti, **va rinvenuta esclusivamente** proprio nell'O.M. 60/2020 la quale nel disciplinare “le **procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo Il Ministro dell'Istruzione**” ha stabilito quanto segue, per ciò che rileva ai fini della presente controversia:

Composizione delle fasce.

Ai sensi e per gli effetti della disposizione di cui all'art. 1 della prefata Ordinanza, infatti, recante la disciplina dell' “oggetto e definizioni” è stabilito che “la presente ordinanza disciplina, in prima applicazione e per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, la costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze e delle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno nonché l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di sostegno, e del personale educativo, tenuto altresì conto di quanto previsto all'articolo 4, commi 6 e 8, della legge 3 maggio 1999, n. 124”.

Per mezzo dell'Ordinanza, dunque, sono state introdotte, sulla base del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante “*Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 06 giugno 2020, n. 41 e, in particolare, l'articolo 2, comma 4-ter, le nuove “**graduatorie provinciali scolastiche**” – GPS, graduatorie di insegnanti costituite, appunto, su base provinciale, divise per posto comune e di sostegno, ed utilizzate per assegnare le supplenze annuali (31 agosto) o quelle fino al termine delle lezioni (30 giugno) che non sia stato possibile conferire previo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, anch'esse costituite su base provinciale, sono divise in due fasce ed hanno validità per due anni: 2020/2021 e 2021/2022.

L'art. 3 dell'Ordinanza, recante proprio la disciplina delle GPS, dispone che “1. Ai sensi dell'articolo 4, commi 6, 6-bis e 6-ter, della Legge 124/1999, in ciascuna provincia sono costituite GPS finalizzate, in subordine allo scorrimento delle GAE, all'attribuzione delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b).

2. Le GPS, distinte in prima e seconda fascia ai sensi dei commi 5, 6, 7 e 8, sono costituite dagli aspiranti che, avendone titolo, presentano la relativa istanza, per una sola provincia, attraverso le apposite procedure informatizzate, conformemente alle disposizioni di cui alla presente ordinanza e secondo modalità e termini stabiliti con successivo provvedimento della competente direzione generale.

3. Ai fini della costituzione delle GPS di prima e seconda fascia, i punteggi, le posizioni e le eventuali precedenze sono determinati, esclusivamente, sulla base delle dichiarazioni rese dagli aspiranti attraverso le procedure informatizzate di cui al comma 2. I titoli dichiarati dall'aspirante all'inserimento nelle GPS sono valutati se posseduti e conseguiti entro la data di presentazione della domanda di partecipazione".

Al punto 6 è stabilito che " Le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, sono suddivise in fasce così determinate:

a) la prima fascia è costituita **dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione;**

b) la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti:

i. per le classi di concorso di cui alla tabella A dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti requisiti:

1. possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del D.lgs 59/17;
2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del D.lgs 59/2017;
3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso;

ii. per le classi di concorso di cui alla tabella B dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso e di uno dei seguenti requisiti:

1. possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), del D.lgs. 59/17;
2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del D.lgs 59/2017;
3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso".

Al punto 7 è stabilito che: “LE GPS RELATIVE AI POSTI DI SOSTEGNO, DISTINTE PER I RELATIVI GRADI DI ISTRUZIONE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI PRIMO GRADO, SECONDARIA DI SECONDO GRADO, SONO SUDDIVISE IN FASCE COSÌ DETERMINATE:

a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di specializzazione sul sostegno nel relativo grado;

b) la seconda fascia è costituita dai soggetti, privi del relativo titolo di specializzazione, che entro l’anno scolastico 2019/2020 abbiano maturato tre annualità di insegnamento su posto di sostegno nel relativo grado e che siano in possesso:

i. per la scuola dell’infanzia e primaria, del relativo titolo di abilitazione o del titolo di accesso alle GPS di seconda fascia del relativo grado;

ii. per la scuola secondaria di primo e secondo grado, dell’abilitazione o del titolo di accesso alle GPS di seconda fascia del relativo grado”.

Ai sensi dell’ Articolo 7, recante la disciplina DELL’ISTANZA DI PARTECIPAZIONE,

“1. Gli aspiranti presentano istanza di inserimento, a pena di esclusione, in un’unica provincia, per una o più delle GPS per le quali abbiano i requisiti previsti. ... tra i quali

“e) i titoli di accesso richiesti, CONSEGUITI ENTRO IL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA,

con l’esatta indicazione delle istituzioni che li hanno rilasciati. Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all’estero e riconosciuto dal Ministero, devono essere altresì indicati gli estremi del

provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo; QUALORA IL TITOLO DI

ACCESSO SIA STATO CONSEGUITO ALL’ESTERO, MA SIA ANCORA

SPROVVISTO DEL RICONOSCIMENTO RICHIESTO IN ITALIA AI SENSI

DELLA NORMATIVA VIGENTE, OCCORRE DICHIARARE DI AVER

PRESENTATO LA RELATIVA DOMANDA ALLA DIREZIONE GENERALE

COMPETENTE ENTRO IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA

DI INSERIMENTO PER POTER ESSERE ISCRITTI CON RISERVA DI

RICONOSCIMENTO DEL TITOLO”.

Successivamente, per mezzo della nota n. 26309 del 29 settembre 2020 la Direzione

Generale per la Formazione Universitaria, l’inclusione e il Diritto allo Studio del

Ministero dell’Istruzione ha fornito “precisazioni sulle modalità di valutazione dei

titoli esteri accademici per le procedure di assunzione docenti e per l’inserimento

nelle GPS ai fini del conferimento di incarichi di supplenza”.

Nella nota, emanata in seguito numerose domande di riconoscimento da parte di

coloro che possiedono un titolo estero NON ABILITANTE ALL'INSEGNAMENTO SU POSTO COMUNE O DI SOSTEGNO, al fine di conoscere la corrispondente classe di laurea italiana il Ministero ha disposto quanto segue:

CONCORSI PER IL RECLUTAMENTO

Per quanto attiene i concorsi per il reclutamento la valutazione del titolo come punteggio aggiuntivo è regolata dalle procedure indicate al DPR n. 189/2009 art. 3 comma 1 lett. a) ove si prevede che sia l'**amministrazione interessata** a inoltrare, fin d'ora, la relativa richiesta corredata della documentazione necessaria. A tal proposito, si segnala la necessità che detta documentazione sia presentata a codeste USR in copia conforme agli originali in aderenza dell'art. 18 del DPR n.445/2000, non potendosi, il candidato, avvalere della dichiarazione sostitutiva di atto notorio per dichiarare la conformità ex art. 19 DPR n. 445/2000; ciò in quanto difetta la possibilità di effettuare con rapidità e facilità i dovuti controlli circa la veridicità di ciò che è dichiarato conforme, trattandosi di documentazione (quella estera) non riscontrabile tramite conferma dall'ente certificatore italiano ai sensi degli artt. 43 e 71 del DPR citato. Quanto ai concorsi per il reclutamento, si precisa che, al fine di esprimere il parere di competenza, lo scrivente Ufficio necessita del parere scientifico-disciplinare del Consiglio universitario nazionale, circa l'equivalenza del titolo posseduto dall'aspirante in ordine ai titoli italiani richiesti per partecipare al concorso o selezione come previsti dal bando.

- Detto organo si convoca a cadenze fisse per cui non è possibile accelerare la tempistica dipendendo dalla calendarizzazione delle sedute mese per mese. Nelle more di tali sedute, i candidati sono ammessi con riserva alle prove concorsuali.

Pare proficuo, peraltro, attendere l'esito per lo meno delle preselettive, per evitare un inutile carico di lavoro di riconoscimenti effettuati a favore di coloro che vengano esclusi dalle prove scritte per non aver superato le prove preselettive. Pertanto, all'esito delle prove preselettive, l'USR competente per territorio, potrà inviare allo scrivente Ufficio, l'elenco dei possessori di titolo estero per l'emissione del riconoscimento a favore di coloro, la cui istanza di riconoscimento sia già stata antecedentemente richiesta dal medesimo USR, fornendo per tempo la documentazione necessaria alla valutazione.

GRADUATORIE PROVINCIALI

DIVERSO IL DISCORSO PER L'INSERIMENTO IN GPS. Se il titolo estero è un **titolo ulteriore** che attribuisca punteggio aggiuntivo l'istanza **dovrà essere sempre inviata a questo Ufficio dalle USR o dagli ambiti provinciali.**

Viceversa, se detto titolo sia requisito d'ingresso, in tal caso sarà IL DIRETTO INTERESSATO A PRESENTARE DOMANDA IN VISTA DELLA POSSIBILE ASSUNZIONE COME SUPPLENTE.

In tal caso, considerata la complessità del processo volto alla individuazione della classe di laurea (con passaggi interni al Consiglio universitario nazionale), I POSSESSORI DI TALI TITOLI SONO AMMESSI CON RISERVA IN GRADUATORIA, IN ATTESA DELLA VALUTAZIONE SUDETTA.

Per quanto sopra detto, dato il numero elevato di domande pervenute e tenuto conto che nel mese di agosto u.s. il Consiglio sopra citato non ha effettuato sedute, si stima, in base al calendario mensile delle adunanze per come comunicato allo scrivente Ufficio, che le valutazioni di tutti i titoli (utilizzati come requisiti d'ingresso) le cui istanze siano corredate della documentazione necessaria, possano completarsi, a scaglioni, non prima della fine del mese di ottobre p.v.

GLI ELENCHI AGGIUNTIVI

L'ART. 10 DELL'O.M. 60/2020 HA ALTRESI' DISCIPLINATO LA FORMAZIONE DELL'"*Elenco aggiuntivo alle GPS*" a tal fine stabilendo quanto segue:

1. Nelle more della ricostituzione delle GPS, i soggetti che ACQUISISCONO il titolo di abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno entro il 1° luglio 2021 possono richiedere l'inserimento in elenchi aggiuntivi alle GPS di prima fascia, cui si attinge in via prioritaria rispetto alla seconda fascia.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono graduati secondo i punteggi previsti dalle corrispondenti tabelle A allegate alla presente ordinanza. Sono valutabili i titoli conseguiti entro i termini di cui al comma 1, secondo modalità specificate nell'apposito decreto di cui al comma 4.

3. Nelle more della costituzione degli elenchi aggiuntivi delle GPS di cui al comma 1:

a) il titolo di abilitazione eventualmente acquisito è titolo di precedenza assoluta per l'attribuzione delle supplenze da seconda fascia per i soggetti che vi sono inseriti.

b) il titolo di specializzazione sul sostegno è titolo di precedenza assoluta per l'attribuzione delle supplenze su posto di sostegno per il relativo grado.

4. AI FINI DELLA COSTITUZIONE degli elenchi aggiuntivi di cui al comma 1, è emanato specifico decreto del Ministro. All'atto della validazione della domanda di inserimento nell'elenco aggiuntivo da parte dell'Ufficio competente, il sistema provvede alla cancellazione delle posizioni nelle GPS di seconda fascia e nelle correlate graduatorie

di istituto di terza fascia per i corrispondenti posti e classi di concorso. 5. Ai fini di cui al comma 4, gli interessati presentano domanda per via telematica all'Ambito territoriale, che procede alla variazione a sistema.

Come si evince dalla lettera delle richiamate disposizioni gli elenchi aggiuntivi soggiacciono alla disciplina di cui al Decreto Ministeriale n. 60/2020 che rinvia ad un successivo DECRETO ministeriale solo per ciò che attiene alla loro COSTITUZIONE essendo specificamente disciplinate nella predetta Ordinanza 60/2020 sia le fasce che compongono le GPS sia i requisiti di accesso, sia gli specifici contenuti della domanda di inclusione avendo riguardo ai requisiti di partecipazione, sia, infine, la posizione attribuita ai soggetti inseriti negli elenchi aggiuntivi.

Del resto, le GPS, disciplinate dalla predetta O.M. 60/2020 risultano composte per essere efficaci relativamente al biennio 2020/2021 e 2021/2022 sulla scorta dei requisiti espressamente individuati e la costituzione di elenchi aggiuntivi relativi a soggetti eventualmente venuti in possesso di appositi titoli di abilitazione all'insegnamento e/o specializzazione sul sostegno, nella prospettiva dell'efficacia *medio tempore* invariata della GPS già costituite, ha solo l'evidente fine di garantire l'accesso all'insegnamento a docenti maggiormente formati in quanto per l'appunto abilitati e/o specializzati che in forza di tali elenchi aggiuntivi accedono alle GPS già costituite sul presupposto del possesso di un titolo di abilitazione e/o specializzazione conseguito successivamente al termine utile per la formazione delle GPS quale garanzia della indubbia competenza professionale di cui sono dotati rispetto ai docenti già inseriti nella seconda fascia delle GPS.

Tant'è che possono accedere agli elenchi aggiuntivi anche soggetti già inseriti nella seconda fascia delle GPS e che in ogni caso i docenti inseriti in tali elenchi, in coda rispetto ai docenti già utilmente inseriti nella prima fascia delle GPS, accedono alle procedure di conferimento di contratti di supplenza in via preferenziale rispetto ai docenti già inclusi nella seconda fascia.

E' chiara dunque la *ratio* sottesa all'inserimento nell'elenco aggiuntivo di docenti abilitati e/o specializzati sul sostegno costituita dalla necessità di assegnare gli insegnamenti e le cattedre disponibili al personale maggiormente competente, ferma restando la disciplina dei presupposti per l'inserimento nella prima fascia di cui al combinato disposto degli artt. 3 e 7 dell'O.M. 60/2020 che con riguardo ai soggetti in possessori titoli abilitanti e/o specializzanti conseguiti all'estero consente l'inserimento nella prima fascia delle GPS di posto comune e di sostegno a coloro che abbiano

conseguito uno specifico titolo all'estero ed abbiano proposto domanda di riconoscimento all'organo competente NELLA STESSA MISURA DI COLORO CHE SONO GIÀ INSERITI NELLE PREDETTE GRADUATORIE DI PRIMA FASCIA IN RAGIONE DELLE PROCEDURE DI COMPOSIZIONE PREVISTE DALL'O.M. 60/2020 ESPLETATE NEL 2020.

E' in questa prospettiva che è stata approvata la disposizione contenuta nell'art. 59 comma 4 del TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 25 maggio 2021, n. 73 Testo del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 123 del 25 maggio 2021), coordinato con la legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106 (in questo stesso S.O.), recante: «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.». (21A04536) (GU Serie Generale n.176 del 24-07-2021 - Suppl. Ordinario n. 25) secondo cui "4. In via straordinaria, esclusivamente per l'anno scolastico 2021/2022, i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo ai sensi dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, salvi i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con decreti del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'istruzione nn. 498 e 499 del 21 aprile 2020, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020, e successive modifiche, sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo, ai docenti che sono iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021. Per i docenti di posto comune, di cui al primo periodo del presente comma, e' altresì richiesto che abbiano svolto su posto comune, entro l'anno scolastico 2020/2021, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, negli ultimi dieci anni scolastici oltre quello in corso, nelle istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.

La disposizione contenuta nella richiamata legge, infatti, straordinariamente dispone di individuare dalle graduatorie GPS di prima fascia nonché dagli elenchi aggiuntivi costituiti ai sensi dell'art. 10 dell'O.M. 60/2020 i docenti destinatari di proposte di immissione in ruolo mediante la sottoscrizione di appositi contratti a tempo

determinato a valere quale periodo di formazione finalizzato alla successiva immissione in ruolo e previo superamento di una specifica prova attitudinale.

Tale disposizione, in assoluta coerenza e continuità con le disposizioni di cui all'O.M. 60/2020 (artt. 3, 7 e 10 come innanzi riportati) si limita a disciplinare la costituzione degli elenchi aggiuntivi e non introduce alcuna novità rispetto alla composizione degli stessi limitandosi a disporre che è consentita la partecipazione a tale procedura straordinaria anche in favore di coloro che siano risultati in possesso dei requisiti di accesso a tali elenchi (*"o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo.*

Relativamente alla composizione delle GPS di Prima fascia (di posto comune e di sostegno) e degli elenchi aggiuntivi è dunque applicata in quanto espressamente richiamata la disciplina vigente di cui all'O.M. 60/2020 in relazione a coloro che abbiano conseguito un titolo all'estero spendibile nella procedura di costituzione degli elenchi aggiuntivi ai fini dell'ammissione con riserva nelle GPS di prima fascia sul presupposto della proposta e documentata domanda di riconoscimento dinanzi al competente organo amministrativo (direttamente desumibile dalla lettera dell'O.M. 60/2020 nonché espressamente dal contenuto di cui alla nota prot. n. 26309 del 29 settembre 2020 della Direzione Generale per la Formazione Universitaria, l'inclusione e il Diritto allo Studio).

La richiamata normativa, infatti, ha consentito la partecipazione alla procedura straordinaria di coloro che siano:

1. inseriti nella GPS di prima fascia anche con riserva per aver eventualmente conseguito il titolo abilitante all'estero sin dall'a.s. 2020/2021 su posto comune per aver proposto e allegato domanda di riconoscimento del titolo conseguito all'estero in data utile rispetto alla partecipazione alla procedura di composizione delle GPS al Ministero dell'Istruzione in possesso dell'ulteriore requisito di tre annualità di servizio;
2. inseriti in GPS di prima fascia anche con riserva per aver eventualmente conseguito il titolo di specializzazione all'estero sin dall'a.s. 2020/2021 su posto di sostegno per aver proposto e allegato domanda di riconoscimento del titolo conseguito all'estero in data utile rispetto alla partecipazione alla procedura di composizione delle GPS al Ministero dell'Università e della Ricerca ovvero alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
3. inseriti negli elenchi aggiuntivi di prima fascia per l'a.s. 2021/2022 anche con riserva per aver eventualmente conseguito il titolo abilitante all'estero entro il 20/7/2021 su posto comune e per aver proposto e allegato domanda di riconoscimento del titolo conseguito

all'estero in data utile rispetto alla partecipazione alla procedura di composizione degli elenchi aggiuntivi al Ministero dell'Istruzione in possesso dell'ulteriore requisito di tre annualità di servizio;

4. inseriti negli elenchi aggiuntivi di prima fascia per l'a.s. 2021/2022 anche con riserva per aver eventualmente conseguito il diploma di specializzazione per l'insegnamento del sostegno all'estero entro il 20/7/2021 su posto di sostegno e per aver proposto e allegato domanda di riconoscimento del titolo conseguito all'estero in data utile rispetto alla partecipazione alla procedura di composizione degli elenchi aggiuntivi al Ministero dell'Università e della Ricerca ovvero alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La normativa, dunque, in relazione alla finalità perseguita (stabilizzazione del personale abilitato e/o specializzato per l'insegnamento del sostegno) non introduce una disciplina di accesso agli elenchi aggiuntivi diversa ed ulteriore da quella già disciplinata per il biennio 2020/2021 e 2021/2022 relativamente alle GPS così come individuata dall'Ordinanza n. 60/2020 sicché non vi è titolo per escludere coloro che, come l'odierno ricorrente, abbiano proposto istanza di inserimento negli elenchi aggiuntivi per classi di concorso su posto comune e per l'insegnamento del sostegno sulla base del possesso del titolo conseguito all'estero ed a fronte di una domanda di riconoscimento indirizzata, per ciascun titolo di accesso, all'articolazione governativa competente.

La disciplina innanzi richiamata e riportata, dunque, riferendosi alla procedura straordinaria di assunzione senza in alcun modo innovare né modificare la disciplina della COMPOSIZIONE delle GPS non ha in alcun modo modificato la platea dei docenti aventi titolo ad iscriversi negli elenchi aggiuntivi delle GPS alla luce delle disposizioni di cui all'O.M. 60/2020.

LA COSTITUZIONE DEGLI ELENCHI AGGIUNTIVI.

La costituzione degli elenchi aggiuntivi di cui all'O.M. 60/2020 è stata successivamente introdotta dai seguenti atti ministeriali:

IL DECRETO DEL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE 3 MARZO 2021, N. 51, pubblicato il 12/7/2021 sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione recante «Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell'articolo 10 dell'Ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60 e disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della scuola primaria e

dell'infanzia per l'attribuzione di contratti di supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, Pizzigoni, Agazzi».

Il predetto decreto, testualmente (VISTA), è emanato sulla base dell'ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60 recante "Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo" **ed in particolare gli articoli 10 e 11** nonché il decreto dipartimentale 21 luglio 2020, n. 858, recante "Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/22. Modalità e termini di presentazione delle istanze" e **"ATTESA la necessità di emanare, ai sensi dell'articolo 10 dell'OM 10 luglio 2020, n. 60, specifiche disposizioni per l'istituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze di prima fascia e alle correlate graduatorie di istituto e per garantire, ai fini del miglioramento qualitativo del servizio scolastico, la più ampia possibilità di utilizzo di personale in possesso del titolo di abilitazione ovvero del titolo di specializzazione sul sostegno"** e sul presupposto che "gli elenchi aggiuntivi rivestono carattere transitorio, essendo costituiti, esclusivamente, nelle more della ricostituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze e delle correlate graduatorie di istituto, all'atto della quale cessano di espletare ogni effetto" e **"PRESO ATTO che l'inserimento negli elenchi aggiuntivi non interferisce sulle posizioni dei soggetti abilitati o specializzati già inseriti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze e, dunque, nelle correlate graduatorie di istituto costituite per effetto di quanto disposto dall'OM 10 luglio 2020, n. 60 e che tali elenchi, pubblicati nelle more della ricostituzione delle graduatorie, in ogni caso non producono effetto sui contratti a tempo determinato già stipulati per l'anno scolastico di riferimento"**.

L'Articolo 1 del decreto disciplina l' "Inserimento negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze e alla seconda fascia delle graduatorie di istituto per il posto comune" a tal fine stabilendo che:

"1. Nelle more della ricostituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze (di seguito GPS) e delle correlate graduatorie di istituto (di seguito GI) **possono richiedere l'inserimento in un elenco aggiuntivo alle GPS di prima fascia e alla corrispondente seconda fascia delle graduatorie di istituto cui si attinge, prioritariamente, rispetto alle GPS di seconda fascia e alle GI di terza fascia, i soggetti che abbiano acquisito il titolo**

di abilitazione entro il 20 luglio 2021. Tale termine è fissato in via eccezionale per l'anno scolastico 2021/2022, stante l'impatto dell'emergenza epidemiologica sui tempi necessari alla conclusione dei percorsi di abilitazione. **La medesima disposizione si applica relativamente ai titoli di abilitazione all'insegnamento conseguiti all'estero, validi quale abilitazione nel Paese di origine e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente.**

2. L'aspirante già inserito nelle GPS di seconda fascia per le classi di concorso o posti per la scuola dell'infanzia o primaria per le quali dichiara il possesso del titolo di abilitazione, è collocato nell'elenco aggiuntivo della relativa GPS di prima fascia e negli elenchi aggiuntivi delle GI di seconda fascia per la provincia e per le istituzioni scolastiche richieste all'atto di presentazione della domanda di cui al Decreto dipartimentale 21 luglio 2020, n. 858. 3. L'aspirante non già inserito nelle GPS di seconda fascia per le classi di concorso o posti per la scuola dell'infanzia o primaria per le quali dichiara il possesso del titolo di abilitazione, ma collocato in altra GPS, è collocato nell'elenco aggiuntivo della relativa GPS di prima fascia e sceglie sino a 20 istituzioni scolastiche per la collocazione negli elenchi aggiuntivi delle relative GI di seconda fascia, nella stessa provincia per la quale ha presentato domanda ai sensi del DD 21 luglio 2020, n. 858. 4. **L'aspirante non inserito in alcuna GPS procede alla scelta della provincia di inserimento e sino a un massimo di 20 istituzioni scolastiche, nella medesima provincia, per ogni insegnamento per il quale dichiara il possesso del titolo di abilitazione.**

5. I soggetti di cui al comma 1 sono graduati secondo i punteggi previsti dalle corrispondenti tabelle A allegate all'Ordinanza Ministeriale 10 luglio 2020, n. 60 e dunque: a) i soggetti di cui ai commi 2 e 3 dichiarano solo i titoli non dichiarati all'atto della domanda di inserimento nelle GPS, ma conseguiti entro la data del 6 agosto 2020, prevista dal DD 21 luglio 2020, n. 858. Detti titoli sono validi esclusivamente per le graduatorie delle fasce aggiuntive; b) i soggetti di cui al comma 4, dichiarano i titoli posseduti e conseguiti entro la data del 6 agosto 2020, prevista dal DD 21 luglio 2020, n. 858. 6. 7. All'atto di pubblicazione degli elenchi aggiuntivi, si procede al depennamento dalle GPS di seconda fascia e dalle corrispondenti graduatorie di istituto di terza fascia per gli insegnamenti per i quali i docenti risultano collocati nell'elenco aggiuntivo alle GPS di prima fascia e negli elenchi aggiuntivi delle correlate graduatorie di istituto di seconda fascia.

L'Articolo 2 disciplina "l'Inserimento nelle fasce aggiuntive alla prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze e alla seconda fascia delle graduatorie di istituto per i posti di sostegno" a tal fine stabilendo che:

1. Nelle more della ricostituzione delle GPS sui posti di sostegno e delle correlate GI, possono richiedere l'inserimento in un elenco aggiuntivo alle GPS di prima fascia e alla corrispondente seconda fascia delle GI cui si attinge, prioritariamente, rispetto alle GPS di seconda fascia e alle GI di terza fascia, **i soggetti che abbiano acquisito il titolo di specializzazione sul sostegno per il relativo grado entro il 20 luglio 2021.** Tale termine è fissato in via eccezionale per l'anno scolastico 2021/2022, stante l'impatto dell'emergenza epidemiologica sui tempi necessari alla conclusione dei percorsi di specializzazione. La medesima disposizione si applica relativamente ai titoli di specializzazione sul sostegno conseguiti all'estero, validi quale specializzazione sul sostegno nel Paese di origine e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente.

2. L'aspirante già inserito nelle GPS di seconda fascia per il sostegno per il relativo grado, è collocato nell'elenco aggiuntivo della relativa GPS di prima fascia e negli elenchi aggiuntivi delle GI di seconda fascia per la provincia e per le istituzioni scolastiche richieste all'atto di presentazione della domanda di cui al DD 21 luglio 2020, n. 858.

3. L'aspirante non già inserito nelle GPS di seconda fascia per il sostegno per il relativo grado, ma inserito in altra GPS, è collocato nell'elenco aggiuntivo della relativa GPS di prima fascia e sceglie sino a 20 istituzioni scolastiche per la collocazione negli elenchi aggiuntivi delle GI di seconda fascia, nella stessa provincia per la quale ha presentato domanda ai sensi del DD 21 luglio 2020, n. 858.

4. **L'aspirante non inserito in alcuna GPS procede alla scelta della provincia di inserimento e sino a un massimo di 20 istituzioni scolastiche, nella medesima provincia, per il sostegno per i gradi per i quali è in possesso del titolo di specializzazione.**

5. **I soggetti di cui al comma 1 sono graduati secondo i punteggi previsti dalle corrispondenti tabelle A/7 allegate all'Ordinanza Ministeriale 10 luglio 2020, n. 60 e dunque:**

a) i soggetti di cui ai commi 2 e 3 dichiarano solo i titoli non dichiarati all'atto della domanda di inserimento nelle GPS ma conseguiti entro la data del 6 agosto 2020, prevista dal DD 21 luglio 2020, n. 858. Detti titoli sono validi esclusivamente per le graduatorie delle fasce aggiuntive;

b) i soggetti di cui al comma 4, dichiarano i titoli posseduti e conseguiti entro la data del 6 agosto 2020, prevista dal DD 21 luglio 2020, n. 858. **6. Sono valutabili i titoli di**

specializzazione sul sostegno conseguiti entro la data del 20 luglio 2021. 7. All'atto di pubblicazione degli elenchi aggiuntivi, si procede al depennamento dalle GPS di seconda fascia e dalle corrispondenti graduatorie di istituto di terza fascia per gli insegnamenti sul sostegno per i quali i docenti risultano collocati nell'elenco aggiuntivo alle GPS di prima fascia e negli elenchi aggiuntivi delle correlate graduatorie di istituto di seconda fascia".

L'Articolo 3 disciplina *"Termini e modalità di presentazione delle domande"* a tal fine determinando quanto segue: "1. Gli aspiranti di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto presentano istanza di inserimento negli elenchi aggiuntivi alle GPS di prima fascia e alla seconda fascia delle graduatorie di istituto, unicamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attraverso l'applicazione "Istanze on Line (POLIS)" previo possesso delle credenziali SPID, o, in alternativa, di un'utenza valida per l'accesso ai servizi presenti nell'area riservata del Ministero con l'abilitazione specifica al servizio "Istanze on Line (POLIS)". Le istanze presentate con modalità diverse non saranno prese in considerazione. Gli aspiranti di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, e all'articolo 2, commi 3 e 4, del presente decreto esprimono anche la scelta delle sedi per le graduatorie di istituto. 2. Gli aspiranti presentano istanza di inserimento, a pena di esclusione, in un'unica provincia. Gli aspiranti già iscritti nelle GPS entro i termini di cui all'art. 2, comma 3, del DD 21 luglio 2020, n. 858 e che richiedano l'inserimento nell'elenco aggiuntivo, devono trasmettere la domanda al medesimo Ambito territoriale destinatario della precedente istanza di inclusione. 3. La Direzione generale competente per il personale scolastico fornisce, con apposito avviso pubblicato sul sito internet del Ministero, indicazioni circa il termine, il contenuto e le modalità di presentazione dell'istanza".

L'Articolo 4 disciplina, relativamente alle modalità di individuazione dei docenti inseriti nelle GPS. La *"Priorità assoluta nell'attribuzione delle supplenze"* stabilendo che "1. Nelle more della costituzione degli elenchi aggiuntivi di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, **i soggetti inseriti nelle GPS di seconda fascia e nelle corrispondenti graduatorie di istituto, che acquisiscono il titolo di abilitazione e/o di specializzazione sul sostegno,** possono presentare domanda di precedenza assoluta, nell'attribuzione delle supplenze dalla GPS di seconda fascia e dalla terza fascia delle graduatorie di istituto per le corrispettive classi di concorso o posti di sostegno. 2. Le domande di precedenza dovranno essere trasmesse al medesimo Ambito territoriale provinciale destinatario dell'istanza di inclusione nelle GPS di seconda fascia e nelle correlate graduatorie di istituto di terza fascia, valide per il biennio 2020/22. ... 6. Non si effettua alcuna rivalutazione dei titoli dichiarati in occasione della costituzione delle graduatorie.7. **I soggetti, non inseriti a**

qualsivoglia titolo nelle graduatorie di cui all'Ordinanza Ministeriale 10 luglio 2020, n. 60, in possesso di abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno o sui metodi differenziati Montessori, Pizzigoni e Agazzi, hanno la priorità nell'attribuzione di contratti a tempo determinato attraverso la domanda di messa a disposizione per le relative classi di concorso o posti di sostegno o a metodo differenziato, rispetto agli aspiranti non in possesso dei predetti titoli".

Dalla disamina delle richiamate disposizioni si evince che:

- alla procedura di costituzione degli elenchi aggiuntivi possono partecipare coloro che sostanzialmente dopo il 6 agosto (termine ultimo per la presentazione delle istanze di partecipazione nelle Gps) ed il 20 luglio abbiano conseguito un titolo di accesso alle GPS agli elenchi aggiuntivi, ovvero un titolo utile all'inserimento nella prima fascia delle GPS sia su posto comune sia su sostegno al fine di favorire l'attribuzione degli incarichi di insegnamento al personale in possesso della più adeguata competenza (abilitazione e/o specializzazione all'insegnamento);
- resta ferma la disciplina di cui all'O.M. 60/2020 relativamente alla valutazione dei titoli di accesso ed alla graduazione dei titoli complessivamente dichiarati, in quanto utili a determinare il punteggio complessivamente attribuito a ciascun istante, essendo richiamata in tal senso la griglia di valutazione allegata all'O.M. 60/2020;
- evidentemente, pertanto, anche la disposizione relativa al previsto accesso in favore di docenti che abbiano conseguito il titolo all'estero deve essere intesa nel senso di ammettere alla procedura di costituzione coloro che abbiano conseguito il titolo all'estero e che ABBIANO PROPOSTO LA RELATIVA DOMANDA DI RICONOSCIMENTO AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE dovendo per gli stessi valere il regime già previsto e introdotto dall'O.M. 60/2020 nonché espressamente dalla nota del MI per la costituzione delle GPS - ivi compresi gli elenchi aggiuntivi che costituiscono emanazione della medesima procedura di composizione delle GPS: diversamente opinando, infatti, non solo si creerebbe un'inammissibile disparità di trattamento tra coloro che accedono in annualità differenti alle uniche GPS disciplinate dall'Unica O.M. 60/2020 per il biennio 2020/2021 e 2021/2022 ma si introdurrebbe solo per coloro che accedono agli elenchi aggiuntivi un requisito diverso ed ulteriore da quello previsto per l'O.M. 60/2020 e non accertato relativamente a coloro che abbiano avuto accesso alle GPS nell'a.s. 2020/2021 in occasione della costituzione delle GPS, non essendo previsto in alcun modo che coloro che abbiano avuto accesso con riserva alle GPS in relazione ad un titolo conseguito all'estero e per il quale abbiano proposto

domanda di riconoscimento abbiano effettivamente ottenuto il riconoscimento del titolo in Italia;

- del resto la verifica dell'ottenuto riconoscimento del titolo non è prevista neppure ai fini della partecipazione alla procedura straordinaria in relazione a coloro che fossero già inseriti con riserva in quanto possessori di un titolo all'estero nelle GPS di prima fascia all'esito delle procedure di composizione delle GPS di cui all'O.M. 60/2020;
- per conseguenza anche ai sensi del decreto 51/2021 deve considerarsi consentito l'inserimento negli elenchi aggiuntivi di coloro che abbiano conseguito il titolo di specializzazione e/o di abilitazione entro il 20 luglio e che entro tale data abbiano potuto proporre domanda di riconoscimento del predetto titolo dinanzi all'organo competente ai sensi della normativa vigente sicché solo tale significato può e deve essere attribuito all'espressione "la medesima disposizione si applica relativamente ai titoli di specializzazione sul sostegno conseguiti all'estero, validi quale specializzazione sul sostegno nel Paese di origine e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente" in coerenza ed in continuità con le disposizioni di cui all'O.M. 60/2020 ed alla nota del Ministero dell'Istruzione del 29/9/2020;
- non sono state espressamente previste disposizioni finalizzate a richiedere che i soggetti ammessi negli elenchi aggiuntivi avessero conseguito sia il titolo entro il 20 luglio 2021 sia il riconoscimento del predetto titolo conseguito all'estero né disposizioni finalizzate a giustificare un trattamento differenziato dei docenti aventi titolo ad inserirsi negli elenchi aggiuntivi rispetto a quelli già previsti dall'O.M. 60/2020 per coloro che fossero già stati inseriti con riserva sul presupposto della produzione della domanda di riconoscimento anche perché l'introduzione di una simile disparità di disciplina relativa alla composizione degli elenchi aggiuntivi avrebbe determinato una disparità di trattamento tra i docenti inseriti nelle GPS nell'a.s. 2020/2021 all'atto della costituzione delle GPS e quelli che abbiano richiesto di inserirsi negli elenchi aggiuntivi all'atto della loro successiva costituzione a fronte dell'unicità della disciplina della loro composizione prevista dall'unica O.M. 60/2020.

LA PROCEDURA STRAORDINARIA DI ASSUNZIONE

IL DECRETO MINISTRO DELL'ISTRUZIONE N. 242 DEL 30 LUGLIO 2021 ha disciplinato una Procedura straordinaria in attuazione dell'articolo 59, commi da 4 a 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73. il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante «*Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e*

degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti», convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 e, in particolare, l'articolo 1.

Anche il decreto ministeriale in questione, **nel disciplinare la procedura straordinaria finalizzata a favorire l'accesso all'impiego di docenti in possesso di adeguate competenze e professionalità attestate dal possesso dell'abilitazione e di un requisito triennale di servizio e/o della specializzazione per l'insegnamento del sostegno per l'insegnamento su posto comune e sostegno**, rispettivamente, ha individuato nell'art. 3 *"Individuazione della platea degli aspiranti" destinatari della procedura straordinaria in questione stabilendo che:* "1. Completate le operazioni di immissioni in ruolo ai sensi dell'articolo 2, si provvede, prima dell'avvio delle nomine a tempo determinato e nei limiti del contingente assunzionale autorizzato, alla copertura dei posti comuni e di sostegno che risultino ancora vacanti e disponibili, mediante assegnazione del posto con contratto a tempo determinato ai **docenti che sono iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021.** Per i docenti di posto comune è altresì richiesto che abbiano svolto su posto comune, entro l'anno scolastico 2020/2021, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, negli ultimi dieci anni scolastici oltre quello in corso, nelle istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. 2. Il contratto a tempo determinato di cui al comma 1 è proposto esclusivamente nella provincia e nelle classi di concorso o tipologie di posto per le quali il docente risulta iscritto nella prima fascia delle GPS o negli elenchi aggiuntivi e per le quali produca domanda secondo le modalità e nei termini specificati al successivo articolo 4. 3. **Il conferimento dell'incarico a tempo determinato disposto ai sensi della presente procedura, è finalizzato - previo svolgimento del percorso annuale di formazione iniziale e superamento della prova disciplinare di cui all'articolo 59, comma 7, del Decreto Legge - all'immissione in ruolo con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2021 o, se successiva, dalla data di inizio del servizio.**

Il decreto agli articoli 4 e 5 ha altresì disciplinato la modalità di attribuzione del contratto a tempo determinato, richiedendo che gli aspri tanti manifestassero "la volontà di partecipare alla procedura e attestano il possesso dei requisiti tramite istanza nella stessa provincia nella quale risultino iscritti nella prima fascia, o negli elenchi

aggiuntivi, delle GPS per il posto comune o di sostegno unicamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attraverso l'applicazione "Istanze on Line (POLIS)" previo possesso delle credenziali SPID, o, in alternativa, di un'utenza valida per l'accesso ai servizi presenti nell'area riservata del Ministero con l'abilitazione specifica al servizio "Istanze on Line (POLIS)", stabilendo che **le istanze presentate con modalità diverse non sono prese in considerazione.**

L'art. 5 ha anche precisato che il Sistema informatizzato è utilizzato per l'individuazione dei destinatari di contratto a tempo determinato, al fine di garantire il regolare e ordinato inizio delle lezioni, demandando agli USR, attraverso il sistema informativo, l'indicazione del numero di posti disponibili in ogni istituzione scolastica, distinto per tipologia di posto e classe di concorso e stabilendo che gli stessi uffici, a seguito della verifica delle istanze presentate, assegnano gli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso una procedura automatizzata nell'ordine delle classi di concorso o tipologia di posto indicato e delle preferenze espresse, sulla base della posizione rivestita **nella prima fascia delle GPS e, successivamente, nei relativi elenchi aggiuntivi.**

L'art. 6 individua, infine, la disciplina mediante la quale è disposta la "Trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato" ai I candidati cui è conferito l'incarico a tempo determinato ai fini dell'articolo 59, comma 4, del Decreto Legge che svolgono il percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, i quali a seguito della positiva valutazione del percorso annuale di formazione iniziale e prova, i docenti sostengono una prova disciplinare.

Dalla disamina della rappresentata e riportata normativa emerge con chiarezza che ai fini della partecipazione alla procedura straordinaria sono ammessi:

1. i docenti già inseriti nelle GPS di prima fascia di posto comune con tre annualità di servizio e di sostegno;
2. coloro che sono inseriti negli elenchi aggiuntivi di prima fascia con le medesime caratteristiche per il posto comune e per il sostegno;
3. **che negli appositi elenchi aggiuntivi possono iscriversi, ANCHE CON RISERVA DI ACCERTAMENTO DEL TITOLO, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021;**
4. **non è prevista la verifica del riconoscimento del titolo né per coloro che si inseriscano negli elenchi aggiuntivi né per coloro che fossero già inseriti nelle GPS di prima fascia su posto comune eo di sostegno essendo espressamente previsto quale ulteriore**

requisito per coloro che risultino inseriti nella prima fascia delle GPS o negli elenchi aggiuntivi un'anzianità di tre annualità di servizio negli ultimi dieci anni scolastici.

5. la previsione dell'accesso agli elenchi aggiuntivi in favore di coloro che, anche con riserva di accertamento del titolo, conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021 è assolutamente coerente con le disposizioni di cui all'O.M. 60/2020 ed alla successiva nota prot. n. 26309/ del 29/9/201 nonché all'effettivo inserimento nelle GPS attualmente vigenti, all'esito delle procedure di composizione svolte per l'a.s. 2020/2021 e 2021/2022 nell'agosto del 2020 di coloro che avendo conseguito un titolo all'estero in tempo utile rispetto alla data di proposizione dell'istanza di inserimento nelle GPS avessero altresì proposto istanza di riconoscimento del titolo conseguito all'estero alla competente autorità italiana, indicando gli estremi della domanda di riconoscimento, ovvero il suo protocollo;
6. ove il legislatore avesse ritenuto di limitare l'accesso alla procedura straordinaria in favore dei soli docenti in possesso di un titolo conseguito entro il 20 luglio che fosse stato anche specificamente riconosciuto avrebbe dovuto espressamente prevedere tale circostanza, tenuto conto che una simile previsione avrebbe in uno vanificato l'effetto perseguito dalla legge (di consentire l'affidamento di contratti di insegnamento in favore del personale maggiormente qualificato in quanto abilitato e/o specializzato nel sostegno) riducendo drasticamente la platea dei soggetti che tra la data del 7 agosto 2021 (ovvero il primo giorno successivo a quello nel quale potevano essere conseguiti i titoli utili all'inserimento nelle GPS per l'a.s. 2020/2021 e 2021/2022 nell'ambito delle procedure di costituzione sulla scorta dell'O.M. 2020) e il 20/7/2021 abbiano potuto effettivamente conseguire il titolo di abilitazione e/o di specializzazione al sostegno ed aver altresì conseguito il relativo riconoscimento considerando la durata dei procedimenti amministrativi finalizzati ad ottenere il riconoscimento dei titoli conseguiti all'estero ed in particolare la complessità della relativa valutazione, così come stabilita per esempio dal Consiglio di Stato e dalla Giurisprudenza comunitaria per ciò che attiene ai titoli abilitanti all'insegnamento su una specifica classe di concorso nonché l'indefinita tempistica del procedimento finalizzato al riconoscimento del titolo specializzante per l'insegnamento del sostegno conseguita all'estero, considerando la lacunosità della disciplina di cui alla legge 148/2002, del D.P.R. 189/2009 e dell'art. 38 del D. Lgs. 165/2001;
7. ove, infatti, tale disposizione fosse interpretata nel senso di ritenere necessaria ai fini dell'accesso agli elenchi aggiunti non solo il conseguimento del titolo ma anche il relativo

riconoscimento la stessa espressione “docenti in possesso di un titolo conseguito entro il 20 luglio” sarebbe svuotata di efficacia divenendo il presupposto dell’accesso all’elenco aggiuntivo non già il conseguimento del titolo quanto piuttosto la definitività della procedura di riconoscimento, concretata in uno specifico provvedimento;

8. inoltre, tale previsione, in quanto non contenuta nell’O.M. 60/2020 non solo sarebbe contraria all’atto ministeriale che con criteri di generalità ha “Ordinato” disciplina della composizione delle GPS in maniera unitaria prevedendo espressamente la previsione della successiva costituzione di elenchi aggiuntivi, ma non è applicabile *ratione temporis* a coloro che abbiano partecipato alla procedura di costituzione delle GPS così come disciplinata sic et simpliciter dall’O.M. 60/2020 con l’evidente irragionevole effetto di assoggettare ad una disciplina differenziata soggetti che in ragione dei medesimi presupposti aspirano ad accedere alle GPS nei relativi elenchi aggiuntivi con l’unico deteriore effetto rispetto a coloro che si siano inseriti nelle GPS di essere in ogni caso postposti ad essi nelle procedure di conferimento degli incarichi pur essendo preferiti a coloro che siano inseriti nella seconda fascia delle GPS con l’evidente finalità di premiare e privilegiare l’accesso all’impiego delle professionalità medio tempore conseguite.
9. Il ragionamento seguito dal Ministero nella disciplina della composizione delle GPS e degli elenchi aggiuntivi nelle previsioni di cui all’O.M. 60/2020, infatti, è quello di privilegiare l’accesso all’impiego ai soggetti che nelle more della ricostituzione delle GPS acquisiscano una specifica professionalità conseguendo uno specifico titolo abilitante e/o specializzante: è già l’O.M. 60/2020 a prevedere che i docenti inseriti negli elenchi aggiuntivi siano preferiti ai docenti inseriti nella seconda fascia delle GPS e si trovino in coda rispetto ai docenti già inseriti nella prima fascia sicché la procedura straordinaria prevista e introdotta dal legislatore quale misura di contrasto alla crisi determinata dalla diffusione epidemiologica del Virus Sars Covid-19 non introduce alcuna ulteriore non introduce alcuna novità alla composizione degli elenchi aggiuntivi né finalità tali da determinare la discriminazione dei docenti che abbiano conseguito il titolo all’estero e abbiano proposto domanda di riconoscimento entro il 20 luglio rispetto a coloro che risultano già inseriti nelle GPS con le stesse caratteristiche in relazione al perseguito obiettivo di privilegiare l’accesso all’impiego ed alla stabilizzazione del personale maggiormente dotato di competenze, considerato che nelle more della intatta vigenza delle GPS costituite nell’a.s. 2020/2021 e valesse anche per l’a.s. 2021/2022 nessuna specifica richiesta di accertamento dell’effettivo

conseguimento del riconoscimento del titolo conseguito all'estero è stata richiesta in relazione a tali docenti che evidentemente compaiono nelle GPS sulla base del titolo conseguito all'estero e di una domanda di riconoscimento tempestivamente prodotta entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione alle GPS, sicché non vi è ragione per ritenere che i docenti che abbiano conseguito il titolo all'estero nel termine utile per l'inserimento negli elenchi aggiuntivi debbano aver anche ottenuto il relativo decreto di riconoscimento.

Del resto, alla medesima conclusione si perviene se si analizza il contenuto della circolare n. 25089 del 6 agosto 2021 per mezzo della quale è stato trasmesso il D.M. 242/2021 ai Direttori generali degli Uffici Scolastici Regionali e ai Dirigenti titolari degli Uffici scolastici Regionali per l'Umbria, la Basilicata e il Molise e all'Ufficio di Gabinetto

Per fornire relativamente all'anno scolastico 2021/2022 "Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A. Trasmissione DM n. 242 del 30.7.2021" secondo cui "al fine di assicurare il corretto andamento delle operazioni di conferimento delle supplenze al personale docente, si ritiene preliminarmente utile richiamare le recenti innovazioni normative intervenute in materia ed in particolare quanto previsto all'articolo 59, comma 4, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021 n. 106, con il quale si prevede che "In via straordinaria, esclusivamente per l'anno scolastico 2021/ 2022, i **posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo ai sensi dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo**, salvi i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con decreti del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'istruzione nn. 498 e 499 del 21 aprile 2020, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4^a serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020, e successive modifiche, sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo, ai docenti che sono iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021". Per i docenti Ministero dell'Istruzione Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione generale per il personale scolastico di posto comune, di cui al primo periodo del presente comma, e' altresì richiesto che abbiano svolto su posto comune, entro l'anno scolastico 2020/2021, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, negli

ultimi dieci anni scolastici oltre quello in corso, nelle istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124”.

La circolare in oggetto, nel fornire istruzioni operative agli Uffici incaricati di gestire la partecipazione dei docenti in possesso dei requisiti indicati alla procedura straordinaria di assunzione non ha precisato nulla in merito alla posizione degli aspiranti inclusi negli elenchi aggiuntivi che abbiano conseguito il titolo all'estero limitandosi a prevedere che il titolo, ancorché conseguito all'estero, dovesse essere conseguito **entro il 31 luglio 2021 (ampliando il termine inizialmente previsto dal D.M. 51/2021)** null'altro disponendo in ordine alla necessità che relativamente ai titoli conseguiti all'estero l'aspirante incluso negli elenchi provinciali dovesse altresì dimostrare di aver anche ottenuto il riconoscimento del titolo conseguito all'estero.

Per mezzo della nota del 9 agosto della Direzione Generale per il Personale Scolastico relativamente al D.M. 30.7.2021, n. 242 ha pubblicato l'Avviso di apertura funzioni per la presentazione delle istanze di partecipazione alle procedure di attribuzione dei contratti a tempo determinato ai sensi dell'art. 59 comma 4 del decreto legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 2021 n. 106 e dell'art. 2, comma 4, lettere a) e b), dell'Ordinanza ministeriale 10.7.2020, n. 60.

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 4 e 5 del D.M. 30.7.2021 n. 242, si comunica che nel periodo compreso tra il **10 agosto 2021** (h. 9,00) ed il **21 agosto 2021** (h. 23,59), saranno disponibili le funzioni telematiche per la presentazione delle istanze finalizzate:

- A. All'attribuzione degli incarichi a tempo determinato per la copertura dei posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili, residuati dopo le ordinarie operazioni di immissione in ruolo, destinati ai docenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 59, comma 4, del decreto legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 2021 n. 106.
- B. All'attribuzione degli incarichi a tempo determinato per lo svolgimento di:
 - a) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d'insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico;
 - b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d'insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto

disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario.

Il conferimento dell'incarico a tempo determinato disposto ai sensi della lettera A), è finalizzato - previo svolgimento del percorso annuale di formazione iniziale e superamento della prova disciplinare di cui all'articolo 59, comma 7, del Decreto Legge - all'immissione in ruolo con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2021 o, se successiva, dalla data di inizio del servizio.

Le istanze dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attraverso l'applicazione "Istanze on Line (POLIS)" previo possesso delle credenziali SPID o, in alternativa, di un'utenza valida per l'accesso ai servizi presenti nell'area riservata del Ministero con l'abilitazione specifica al servizio "Istanze on Line (POLIS)".

La mancata presentazione dell'istanza comporta la rinuncia alla partecipazione alla procedura. La mancata indicazione di talune sedi è intesa quale rinuncia per le sedi non espresse. In caso di indicazione di preferenze sintetiche, l'assegnazione delle sedi all'interno del comune o del distretto è effettuata sulla base dell'ordinamento alfanumerico crescente del codice meccanografico delle istituzioni scolastiche.

Le procedure di riconoscimento.

Nell'ordinamento giuridico italiano, in conformità alle disposizioni internazionali e comunitarie in materia, che hanno trovato compiuta esecuzione ed armonizzazione, le procedure di riconoscimento dei titoli conseguiti all'estero **si distinguono a seconda che riguardano:**

- 1. le qualifiche professionali;**
- 2. i titoli accademici.**

Nel'ambito dei titoli accademici si differenziano a seconda che siano finalizzate ad un riconoscimento accademico (finalizzato al proseguimento degli studi) o non accademico (ove, invece il titolo conseguito all'estero abbia una diretta ed immediata incidenza sulla possibilità di accedere ad un impiego ovvero di condizionare la posizione di un dipendente nell'ambito di un rapporto di impiego già esistente.

In relazione ad un medesimo titolo deve distinguersi, infatti, l'ipotesi in cui il riconoscimento sia finalizzato alla partecipazione ad una specifica procedura concorsuale, dalle ipotesi in cui sia invece finalizzato a conseguire l'attribuzione di punteggio per la definizione della graduatoria definitiva in caso di pubblici concorsi e progressione interna

dei pubblici dipendenti, ad accedere al praticantato o al tirocinio post laurea, all'iscrizione presso i centri per l'impiego ovvero ancora a rivendicare la reversibilità della pensione al superstite che studia all'estero o a riscattare gli anni di laurea o partecipare a selezioni per l'assegnazione di borse di studio e altri benefici (erogati o riconosciuti dalle pubbliche amministrazioni) o, infine, a conseguire la specifica qualifica di cooperante o volontario (legge 49 del 1987).

Quest'ultima tipologia di riconoscimento è infatti denominata "finalizzata" e comporta una comparazione tra il tipo di titolo e il livello di studio conseguito all'estero (ad es. titolo accademico, pre-accademico, non accademico, di primo, secondo o terzo livello) e il medesimo tipo e livello di un titolo italiano **richiesto a un determinato scopo**.

Il riconoscimento delle qualifiche professionali.

La nozione di qualifica professionale e del correlato dovere generalizzato di riconoscimento derivano dagli obblighi previsti e imposti dalla direttiva comunitaria 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali.

Il provvedimento di recepimento della direttiva, il **decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206**, ha sostituito, abrogando in tutto o in parte, la normativa nazionale che regolava la materia dei riconoscimenti professionali.

L'organo competente per il riconoscimento delle qualifiche professionali abilitanti all'insegnamento in Italia è il Ministero dell'Istruzione.

IL RICONOSCIMENTO FINALIZZATO.

La convenzione di Lisbona.

La Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997
La Convenzione è stata adottata nella Conferenza Diplomatica di Lisbona dell'11 aprile 1997.

Essa supera tutte le precedenti Convenzioni in materia di riconoscimento dei titoli accademici adottate dal Consiglio d'Europa e dall'Unesco.

La Convenzione è stata firmata dall'Italia l'11 Aprile 1997 e successivamente ratificata con Legge 11 luglio 2002, n.148 di Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

Infine, la legge 148/2002 riconosce in capo al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca l'istituzione di un centro nazionale di informazione (ENIC-NARIC). In applicazione dell'Articolo IX.2 della suddetta Convenzione, **l'Italia ha affidato al CIMEA (Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche), il compito di svolgere le attività di Centro nazionale di informazione sulle procedure di riconoscimento dei titoli vigenti in Italia**, sul sistema italiano d'istruzione superiore e sui titoli presenti a livello nazionale, depositando tale designazione presso il Consiglio d'Europa.

L'art. 2 della legge 148/2002, infatti, dispone espressamente quanto segue: **"1. La competenza per il riconoscimento dei cicli e dei periodi di studio svolti all'estero e dei titoli di studio stranieri, ai fini dell'accesso all'istruzione superiore, del proseguimento degli studi universitari e del conseguimento dei titoli universitari italiani, e' attribuita alle Università ed agli Istituti di istruzione universitaria, che la esercitano nell'ambito della loro autonomia e in conformità ai rispettivi ordinamenti, fatti salvi gli accordi bilaterali in materia.**

Tuttavia, l'art. 5 della L. 148/2002, ha stabilito espressamente che *"il riconoscimento dei titoli accademici per finalità diverse da quelle indicate nell'articolo 2, è operato da amministrazioni dello Stato, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riconoscimento ai fini professionali e di accesso ai pubblici impieghi, secondo procedure da stabilire con successivo regolamento di esecuzione".*

QUINDI RICORRE UNA COMPETENZA GENERALIZZATA DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE IN MATERIA DI RICONOSCIMENTO DEL TITOLO ACCADEMICO AI FINI DELL'ACCESSO ALL'ISTRUZIONE SUPERIORE E UNA MOLTEPLICITÀ DI DIFFERENTI ORGANI COMPETENTI INDIVIDUATI DALLA LEGGE IN RELAZIONE ALLA CONCRETA FINALITÀ CHE ATTRAVERSO IL RICONOSCIMENTO DEL TITOLO SI INTENDE PERSEGUIRE.

Il regolamento di esecuzione in questione è il DPR 189/2009 che relativamente ai titoli che consentono l'accesso al pubblico impiego introduce una specifica disciplina rinvenibile **nell'art. 2 e nella richiamata disciplina di cui all'art.38 del D. Lgs. 165/2001.**
E DUNQUE:

1. nell'ipotesi in cui il riconoscimento del titolo universitario sia prodromico soltanto ai fini dell'attribuzione del punteggio nella valutazione dei titoli dei candidati, la

competenza è devoluta, ai sensi dell'art. 3 del richiamato d.P.R. n. 189/2009, al **Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca oggi Ministero dell'Istruzione**;

2. nelle ipotesi di riconoscimento non accademico per la partecipazione a concorsi pubblici sono vincolanti le disposizioni di cui al D.P.R. n. 189/2009 art 5. *Quest'ultimo, adottato con d.P.R. n. 189/2009, all'art. 2 da leggersi in combinato disposto con l'art. 38 del d. lgs. n. 165/2001 (T.U.P.I.), **radica la competenza in capo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica.***

*Ed infatti, ai sensi dell'art. 2 del DPR 189/2009 "Regolamento concernente il riconoscimento dei titoli di studio accademici, a norma dell'articolo 5 della legge 11 luglio 2002, n. 148" è stabilito espressamente che **"Riconoscimento dei titoli di studio stranieri per l'accesso ai pubblici concorsi 1. Per il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti negli istituti di istruzione superiore stranieri, ai fini dell'accesso ai pubblici concorsi, si applicano le procedure previste dall'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermi restando i requisiti soggettivi previsti dalle norme vigenti in materia di accesso al pubblico impiego. 2. Per i fini di cui al comma 1, gli interessati inviano la domanda al Ministero e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica corredata dei seguenti documenti: a) titolo di studio estero, tradotto e legalizzato; b) certificato analitico degli esami sostenuti, rilasciato dall'istituto ove e' stato conseguito il titolo di studio e tradotto; c) dichiarazione di valore in loco della Rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente per territorio nello Stato al cui ordinamento si riferisce il titolo di studio, che specifichi durata del corso, valore del titolo di studio e natura giuridica dell'istituto che lo ha rilasciato nell'ambito del predetto ordinamento; d) bando del concorso cui si intende partecipare con evidenziati i requisiti previsti per l'accesso"***.

LE INDICAZIONI MINISTERIALI

Per mezzo della nota 14 luglio 2021 prot. n. 20446 del Ministeri dell'Istruzione e n. 1219 del 10.08.2021 emessa dal Segretariato Generale del Ministero dell'Istruzione il Ministero odiernamente convenuto ha chiarito che "ai fini dell'inserimento nelle graduatorie in oggetto e della corretta applicazione delle previsioni del DM 51/2021, pervengono quesiti relativi alla valutazione di istanze che includono titoli di specializzazione conseguiti all'estero, per l'insegnamento su posti di sostegno.

Al riguardo - come condiviso con le Direzioni generali per il Personale scolastico e per gli Ordinamenti scolastici e alla luce di quanto statuito da recenti sentenze del Tar Lazio - lo scrivente ritiene che il riconoscimento dei titoli di specializzazione conseguiti all'estero e non di per sé abilitanti, come i corsi di specializzazione su sostegno, non rientri tra le competenze di questo Ministero dell'Istruzione, ricadendo invece nell'alveo delle competenze del Ministero dell'Università e della Ricerca. La Direzione generale per gli Ordinamenti scolastici, infatti, ha competenza esclusivamente in ordine al riconoscimento dell'abilitazione alla professione docente conseguita all'estero, in applicazione della direttiva 2005/36/CE e successive modifiche, ma non dei titoli universitari finalizzati al successivo accesso alla professione.

Pertanto, tutte le istanze di riconoscimento dei titoli di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno conseguiti all'estero, indirizzate a questo Ministero dell'Istruzione, non possono che essere rigettate per difetto di competenza. In coerenza a quanto sopra, la Direzione generale degli Ordinamenti della Formazione Superiore e del Diritto allo Studio del Ministero dell'Università e della Ricerca, con nota 14 luglio 2021 prot. n. 20446, ha fornito i chiarimenti di competenza in merito al riconoscimento dei corsi di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno conseguiti a Cipro. Detta nota precisa che *"si procederà all'esame e dell'esito si darà informazione al richiedente ed all'ufficio scolastico regionale interessato, posto che il Tar Lazio ha radicato la competenza esclusivamente in capo al MUR, con recente sentenza, sul titolo di specializzazione nel sostegno ottenuto all'estero"*.

Per mezzo della Sentenza **Tar Lazio-Roma sezione III bis n. 4024/2021 del 6/4/2021 Codesto Onorevole Collegio** dando atto di confermare un orientamento già espresso in altre simili e recentissime pronunce, ha elabora una sistematica ricognizione dei differenti procedimenti amministrativi previsti dall'ordinamento giuridico italiano, in conformità a specifiche disposizioni di natura sovranazionale, internazionale e comunitaria, per il riconoscimento dei titoli conseguiti all'estero in relazione alla effettiva finalità che mediante il titolo riconosciuto il cittadino italiano intenda conseguire.

La pronuncia, infatti, è originata dall'impugnativa di un provvedimento di diniego opposto dal Ministero dell'Istruzione relativamente all'istanza di riconoscimento di un titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero, e segnatamente in Spagna, proposta ai sensi della direttiva 2013/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, per il riconoscimento del proprio titolo come abilitante nella scuola primaria ha chiarito la distinzione tra riconoscimento del mero percorso di

specializzazione, quale titolo di studi, di competenza del Ministero dell'Università e della Ricerca, e riconoscimento dell'abilitazione all'insegnamento di competenza del Ministero dell'Istruzione.

Nella decisione, infatti, il Collegio ha precisato che *“la fattispecie non risulterebbe essere suscumbibile nell'ambito della normativa europea che regola il riconoscimento professionale tra i Paese membri, quanto piuttosto in quella che contempla la possibilità di riconoscimento di un titolo universitario conseguito in un altro Stato europeo, con conseguente applicazione, in luogo delle prefate direttive europee nn. 2005/36/CE e 2013/55/UE, del Trattato di Lisbona, così come recepito in Italia dalla legge n. 148/2002. Sul punto, occorre evidenziare come il nostro sistema risulti essere ancora culturalmente influenzato dal concetto di “equipollenza”, inteso quale unica soluzione per ottenere il riconoscimento di un titolo universitario conseguito all'estero. Ad onta di tale tradizionale approccio metodologico, tuttavia, al Collegio preme precisare come l'art. 9 del richiamato disposto normativo abbia definitivamente abrogato la precedente procedura unica di equipollenza, dando così la stura ad un sistema di riconoscimento a geometrie variabili, influenzato dal diverso atteggiarsi, in concreto, dell'elemento teleologico. In un contesto di tal fatta, pertanto, il riconoscimento “finalizzato” recepito nel nostro ordinamento postula che sia l'Autorità competente che l'iter procedimentale da seguire siano differenti in relazione ai diversi scopi per cui il riconoscimento del titolo universitario può essere chiesto. Così, laddove il riconoscimento fosse necessario ai soli fini accademici, ad esempio allo scopo di proseguire gli studi in Italia, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 148/2002 sarebbero le singole le Università nazionali e le istituzioni AFAM ad essere competenti alla ricezione ed alla valutazione della domanda. Nel diverso caso in cui, invece, il riconoscimento del percorso di studi universitario completato all'estero sia necessario per essere utilizzato quale requisito di accesso a pubblici concorsi, a venire in rilievo sarebbe l'art. 5 della legge n. 148/2002, che effettua un espresso richiamo al regolamento di esecuzione. Quest'ultimo, adottato con d.P.R. n. 189/2009, all'art. 2 segnatamente, da leggersi in combinato disposto con l'art. 38 del d. lgs. n. 165/2001 (T.U.P.I.), radica la competenza in capo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica. Nell'ancora differente ipotesi in cui il riconoscimento del titolo universitario in questione fosse prodromico non già all'accesso al pubblico concorso ma soltanto ai fini dell'attribuzione del punteggio nella valutazione dei titoli dei candidati, la competenza sarebbe stavolta devoluta, ai sensi dell'art. 3 del richiamato d.P.R. n. 189/2009, al Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca. Quest'ultima norma, peraltro, non può non essere letta alla luce della sopravvenienza normativa rappresentata dal d.l. n.*

1/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 12/2020, con cui è stata disposta la soppressione del M.I.U.R. e la contestuale costituzione del Ministero dell'Istruzione e del Ministero dell'Università e della Ricerca, dovendosi pertanto fare riferimento a quest'ultimo in tema di riconoscimento di titoli universitari conseguiti all'estero, in quanto ormai distinto e separato ramo della pubblica amministrazione, con legittimazione, poteri e funzioni sue proprie in materia di università e ricerca."

I TERMINI DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI RICONOSCIMENTO DEL TITOLO CONSEGUITO ALL'ESTERO IN RAPPORTO ALLE PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLE GPS.

Nelle note con la quali il Ministero dell'Istruzione odiernamente convenuto ha dato atto di formalizzare l'attribuzione della competenza in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali al proprio Ufficio radicando la competenza nei procedimenti di riconoscimento dei titoli per l'insegnamento del sostegno, entrambi conseguiti all'estero, in occasione della Costituzione degli elenchi aggiuntivi di cui al D.M. 51/2021 non ha indicato la necessità che i titoli conseguiti all'estero dovessero essere già stati riconosciuti dalla autorità amministrative indicate come competenti allo svolgimento della procedura di riconoscimento essendosi limitato a chiarire quali articolazioni governative dello Stato e dell'Amministrazione sono competenti a decidere sulle istanze di riconoscimento dei titoli conseguiti all'estero in seguito al monito di Codesto Collegio nella ridetta sentenza sez. **III bis n. 4024/2021 del 6/4/2021** sul presupposto della distinzione tra titoli abilitanti e meri titoli universitari, e nell'ambito dei titoli universitari, in relazione alla specifica finalità per cui il riconoscimento del titolo è richiesto in rapporto alle disposizioni di cui alla legge 148/2002 ed al D.P.R. 189/2009 sulla scorta della rideterminazione delle articolazioni funzionali del Ministero dell'Istruzione e del Ministero dell'Università e della Ricerca a seguito dell'emanazione della Legge 12/2020.

Sicché si può affermare che solo in seguito alla pubblicazione di tali note il Ministero dell'Istruzione abbia, di fatto, chiarito, a quale articolazione organica dell'Amministrazione dello Stato devono essere puntualmente presentate le domande di riconoscimento.

In disparte le considerazioni circa la legittimità della determinazione collettiva, generica ed indeterminate di tutte le istanze pervenute al Ministero dell'Istruzione contenute in tali note relativamente ai titoli di sostegno, è presto detto che in ogni caso, tali note, né relativamente alla presentazione delle istanze di inclusione negli elenchi aggiuntivi di cui

a D.M. 51/2021 relativamente alle classi comuni né relativamente ai titoli di specializzazioni relativi all'insegnamento del sostegno hanno indicato e chiarito che fosse necessario, per gli aspiranti inclusi che avessero conseguito il relativo titolo all'estero entro il 31/7/2021 che essi dovessero essere altresì destinatari e pertanto possessori di uno specifico provvedimento di riconoscimento del titolo rilasciato dall'organo competente, come pure ivi specificato tenuto conto dei differenti termini di durata dei rispettivi procedimenti amministrativi finalizzati al rilascio del provvedimento di riconoscimento dei titoli conseguiti all'estero.

A tale riguardo v'è detto, infatti che **a mente del D. lgs. 206/2007 il procedimento amministrativo relativo al riconoscimento della qualifica professionale conseguito all'estero e dunque del titolo abilitante all'insegnamento su una specifica classe di concorso deve concludersi nel termine di 4 mesi dalla data della presentazione dell'istanza**, decorso il quale, non essendo integrato, in ogni caso un rigetto diniego, l'istante può impugnare dinanzi alla competente autorità giurisdizionale il protratto silenzio serbato dall'amministrazione al fine di vederne dichiarata l'illegittimità e di veder obbligata l'amministrazione a pronunciarsi con provvedimento definitivo.

Al contrario, il D.P.R. 189/2009, nella disciplina del procedimento di riconoscimento finalizzato dei titoli accademici per l'accesso al pubblico impiego non individua alcun termine di conclusione del procedimento sicché ritenendo applicabile il termine di cui alla legge 241/1990 decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della relativa istanza è integrato un silenzio illegittimo ed inammissibile dell'amministrazione.

Ove la disciplina relativa alla costituzione degli elenchi aggiuntivi avesse effettivamente imposto agli istanti di accedere agli elenchi sulla base di un titolo conseguito entro il 31/7/2021 avrebbe dovuto raccordare tale previsione con i termini procedurali di cui alle richiamate disposizioni normative, ovvero il D.lgs. 206/007 e il D.P.R. 189/2009 ed a monte il D.M. 51/2021 avrebbe dovuto a sua volta disciplinare l'istruttoria delle domande di riconoscimento eventualmente già proposte alla data di pubblicazione del decreto al fine di imporre ai Ministeri competenti di definire le procedure di riconoscimento avviate sulla base di istanze regolarmente presentate.

Diversamente opinando non si comprende per quale ragione testualmente il D.M. 51/2021 nonché tutti gli atti ministeriali successivi, abbiano fatto riferimento ai titoli conseguiti entro il 31/7/2021, quali presupposti utili all'inserimento negli elenchi aggiuntivi senza pretendere che tali titoli fossero riconosciuti, tanto più che come emerge chiaramente dalla nota del Dirigente dell'Ambito Territoriale di Taranto, nonché dalle note emanate da altri

ambiti territoriali, si è stato consentito l'accesso alle GPS di prima fascia solo a coloro che abbiano conseguito un titolo all'estero e che abbiano proposto domanda di riconoscimento in occasione della costituzione dell'O.M. 60/2020.

L'ESCLUSIONE COMMINATA NEI CONFRONTI DELL'ART. 59, COMMA 4 DEL D.L. 73/2021

Nel decreto prot. n. 10057 del 10/8/2021 il Dirigente dell'USP di Taranto ha ritenuto di richiamare la nota prot. AOODGSINFS n. 20446 del 14.07.2021 relativa ai titoli conseguiti all'estero per il tramite di "Evergood Advisors Campus University" nella quale si specifica che *"ove vi fosse un inserimento in graduatoria o un rapporto lavorativo instauratosi mediante esibizione di detti documenti, sotto con riserva di acquisire il riconoscimento presso lo scrivente Ufficio, si comunica che quest'ultimo, allo stato, sulla base dei documenti finora esibiti, non può che essere negato e, peraltro, vista l'assenza degli aspetti formali che caratterizzano l'atto estero, ne va dichiarata l'improcedibilità, assenti le condizioni per avviare il procedimento"* sul presupposto ("ACCERTATO") che negli elenchi aggiuntivi di I fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) della provincia di Taranto – posto comune e sostegno - del personale docente delle scuole primaria, della Scuola dell'Infanzia, della Scuola Secondaria di I e II grado e personale educativo valevoli per l'a.s. 2021.2022, pubblicate con decreto dirigenziale prot. AOOUSPTA n. 9720 del 05.08.2021, risultavano inseriti candidati che avevano conseguito il titolo di abilitazione e/o specializzazione presso l'ente "Evergood Advisors Campus University" e candidati in possesso di titolo di abilitazione e/o specializzazione conseguito all'estero, ma non ancora riconosciuto dal Ministero dell'Istruzione entro il termine del 31 luglio 2021 e pertanto non spendibile".

Come si evince dalla nota di riscontro del Dirigente dell'Ambito territoriale di Taranto del 13/8/2021 disposta in esecuzione delle disposizioni ministeriali odiernamente impugnate ovvero il D.M. 51/2021, ad avviso dell'Amministrazione sulla scorta del predetto decreto ministeriale 51/2021 del 12/7/2021 ed in relazione all'art. 59, comma 4 del D.L. 73/2021 e alla nota esplicativa di cui l'avviso della Direzione Generale del Personale Scolastico del MI, è necessario l'ottenimento del titolo di specializzazione conseguito in territorio italiano, o il definitivo riconoscimento del titolo conseguito all'estero entro e non oltre il 31 luglio, di coloro i quali intendano iscriversi agli elenchi aggiuntivi della prima fascia GPS, SUPERANDO QUANTO ORIGINARIAMENTE PREVISTO DALLA SOLA O.M. 60/2020.

Ad avviso dell'Amministrazione la *ratio* della normativa di cui sopra è quella di consentire l'inserimento negli elenchi aggiuntivi nella fase di aggiornamento delle

Graduatorie provinciali per le supplenze, e nella vigenza pertanto di quelle attuali, a coloro i quali abbiano ottenuto, entro il termine perentorio del 31 luglio 2021, un titolo spendibile ai fini dell'ottenimento di incarichi di docenza a tempo determinato, e in via eccezionale per il prossimo anno scolastico, all'immissione in ruolo per coloro i quali si trovino in prima fascia (compresi gli elenchi aggiuntivi) e rientrino nel novero dei posti residui del contingente assegnato.

Sulla scorta di tali premesse l'Amministrazione ritiene che:

- non può considerarsi spendibile un titolo sprovvisto del relativo e prescritto decreto di riconoscimento entro il predetto termine, non potendo infatti equivalere al riconoscimento la mera presentazione dell'istanza ad hoc al Ministero dell'Istruzione;
- in virtù dei principi di ragionevolezza, buon andamento, e parità di trattamento nella Pubblica Amministrazione, non può imporsi il possesso di un titolo entro un dato termine per coloro i quali conseguano la specializzazione in Università Italiane, e viceversa il mero possesso di un titolo estero per il quale l'iter di riconoscimento non si è ancora concluso;
- l'Amministrazione procedente non può ritenere, per le motivazioni sopra espresse, che un titolo estero per il quale sia stata esclusivamente presentata istanza di riconoscimento sia equiparabile a un titolo di specializzazione conseguito in Italia, poiché detta equiparazione può dirsi compiuta unicamente nel momento in cui detto riconoscimento avverrà;
- per coloro i quali adducono a proprio favore, la sussistenza di sentenze favorevoli (anche di ottemperanza) del Giudice Amministrativo (COME L'ODIERNO RICORRENTE), "il Giudice Amministrativo, in nessuna di queste sentenze si sostituisce alla discrezionalità tecnica che investe il procedimento di riconoscimento di un titolo estero, che resta di competenza del Ministero procedente; al più si riammette il riesame dell'istanza, in alcuni casi per difetto di motivazione o di istruttoria, entro un dato termine. Si sottolinea pertanto come questi provvedimenti non rappresentano in alcun modo un riconoscimento implicito del titolo estero, né tantomeno dispongono in via cautelare l'inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS nei loro dispositivi; anche queste motivazioni, pertanto, si rivelano oltremodo evanescenti, in quanto non risulta rebus sic stantibus che alcuno dei procedimenti di riconoscimento oggetto delle sentenze si sia concluso entro il termine del 31 luglio 2021;

- alla luce di quanto esposto, si respingono tutti i reclami e le diffide ... aventi ad oggetto il reinserimento negli elenchi aggiuntivi della I fascia delle GPS della Provincia di Taranto valevoli per il biennio 2020/2022, e si confermano le esclusioni disposte con proprio decreto n. 10071 del 10.8.2021, salve le successive integrazioni e rettifiche intervenute. **Si fa salva la possibilità di far pervenire all'Ufficio via pec esclusivamente decreti di riconoscimento di titoli esteri con data di protocollo pari o anteriore al 31.7.2021.**

I provvedimenti in oggetto, in quanto adottati in esecuzione del D.M. 51/2021 in relazione alla disposizione di cui all'art. 59 comma 4 del D.L. 73/2021, tuttavia:

1. introducono una disparità di trattamento tra coloro che sono inseriti nella prima fascia delle GPS all'atto della procedura di composizione in quanto disciplinata dall'O.M. 60/2020 **SUPERANDO QUANTO ORIGINARIAMENTE PREVISTO DALLA SOLA O.M. 60/2020 sebbene tale O.M. sia espressamente richiamata in ciascuno degli atti amministrativi odiernamente impugnati e segnatamente proprio dal D.M. 51/2021 che si limita a disciplinare la costituzione degli elenchi aggiuntivi e non anche una differente composizione degli stessi con riguardo all'inalterata e richiamata disciplina di cui all'O.M. 60/2020;**
2. introducono una disparità di trattamento in danno dei docenti che abbiano conseguito titoli abilitanti e/o specializzanti sul sostegno entro il 31/7/2021 subordinando l'accesso agli elenchi aggiuntivi alla produzione di un decreto di riconoscimento e non anche di una mera proposizione di apposita domanda di riconoscimento, in violazione di quanto stabilito, e non abrogato, dall'O.M. 60/2020 tant'è che a tutt'oggi sono espressamente inseriti nella prima fascia delle GPS ed hanno accesso alla procedura di cui al comma 4 dell'art. 59 D.L. 73/2021 coloro che come l'odierno ricorrente abbiano conseguito un titolo all'estero ed abbiano proposto domanda di riconoscimento;
3. introducono una disparità di trattamento in danno dei docenti che abbiano conseguito titoli abilitanti e/o specializzanti sul sostegno entro il 31/7/2021 subordinando l'accesso agli elenchi aggiuntivi alla produzione di un decreto di riconoscimento e non anche di una mera proposizione di apposita domanda di riconoscimento ritenendo che essa dipenda dal combinato disposto del D.M. 51/2021 e della disposizione di cui al comma 4 dell'art. 59 D.L. 73/2021 sebbene tale disposizione non abbia in alcun modo influito sulla composizione degli elenchi aggiuntivi limitandosi a rinvenire in tali elenchi coloro che possono accedere alla procedura straordinaria ivi disciplinata richiamando senza abrogare

né modificare l'O.M. 60/2021 e per l'effetto la disciplina relativa alla Composizione degli elenchi aggiuntivi;

4. determina valutazioni circa la spendibilità del titolo conseguito all'estero in rapporto ai titoli conseguiti in Italia sul presupposto che non può essere richiesto il conseguimento del titolo indifferentemente per i titoli italiani e per quelli conseguiti all'estero dovendo questi essere spendibili sul presupposto del conseguito riconoscimento ma allo stesso tempo riconosce e consente l'accesso **CON RISERVA** alla prima fascia delle GPS e per l'effetto alla procedura straordinaria di assunzione in favore di coloro che hanno conseguito il titolo all'estero senza aver contestualmente ottenuto il relativo riconoscimento di coloro che sono già stati immessi nelle GPS in forza delle disposizioni di cui all'O.M. 60/2020 e nonostante lo stesso Ministero odiernamente convenuto abbia ben identificato gli organi competenti in via esclusiva a riconoscere i titoli esteri abilitanti e/o specializzanti.

Così delineato il complesso quadro normativo che caratterizza la fattispecie sottoposta all'attenzione di Codesto Onorevole Collegio è evidente che gli atti amministrativi impugnati sono illegittimi e che essi meritano di essere annullati essendo affetti dai seguenti vizi.

VIOLAZIONE DI LEGGE - ART. 59 COMMA 4 D.L. 73/2021 CONVERTITO NELLA LEGGE - O.M. 60/2020 - ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO - IRRAGIONevolezza - INCOMPETENZA.

Dalla disamina delle disposizioni ministeriali e normative passate in rassegna emerge con chiarezza che:

1. l'O.M. 60/2020 in particolare negli artt. 3, 7, 10 e 11 ha disciplinato la composizione delle Graduatorie per le Supplenze e dunque della prima fascia delle GPS nonché dei successivi elenchi aggiuntivi demandando ad un successivo decreto del Ministro la mera disciplina della costituzione degli elenchi aggiuntivi in favore di soggetti sostanzialmente ritenuti in possesso dei requisiti di cui alla prima fascia delle GPS su posto comune e di sostegno;
2. i predetti elenchi aggiuntivi determinano, per quanto espressamente previsto nell'O.M. 60/2020 l'inserimento in coda degli aspiranti in possesso dei medesimi requisiti per l'accesso alla prima fascia di posto comune e di sostegno in coda rispetto alle graduatorie di prima fascia predette di posto comune e di sostegno, ma in via preferenziale rispetto ai docenti già inclusi nella seconda fascia delle GPS costituite ai sensi dell'O.M. 60/2020;
3. le GPS composte e costituite ai sensi dell'O.M. 60/2020 sono valide ed efficaci per l'a.s. 2020/2021 e 2021/2022 ed integrate dagli elenchi aggiuntivi;

4. che l'O.M. 60/2020, nello specifico con riguardo ai criteri di composizione delle fasce, ai titoli di accesso ed alla compilazione della domanda di inserimento è atto ministeriale di carattere generale rivolto ad una pluralità indeterminata di soggetti a tutt'oggi vigente ed efficace non essendo stata espressamente né modificata né abrogata in quanto il D.M. 51/2021 che ha disciplinato la costituzione degli elenchi aggiuntivi ha evidentemente operato nei limiti e nell'ambito della disciplina già tratteggiata dalla stessa O.M. 60/2020;
5. difatti, il D.M. 51/2021 non ha introdotto rettifiche e integrazioni al contenuto della *lex specialis* che ha disciplinato la composizione delle GPS ed alla quale l'amministrazione odiernamente convenute si è auto vincolata sia per ciò che attiene la composizione delle GPS di prima fascia sia per la composizione degli elenchi aggiuntivi;
6. la costituzione degli elenchi aggiuntivi è dunque sistematicamente e compiutamente disciplinata dall'O.M. 60/2020 dovendosi ritenere efficaci per gli elenchi aggiuntivi gli stessi criteri di composizione e di proposizione delle istanze già disposte per la prima fascia di posto comune e di sostegno evidentemente anche con riguardo al diritto di accesso con riserva consentito a coloro che abbiano conseguito il titolo all'estero ed abbiano prodotto regolare istanza di riconoscimento ai sensi della normativa vigente in tempo utile rispetto al termine per la proposizione dell'istanza di inclusione e nella prima fascia delle GPS già approvate per il biennio 2020/2021 e 2021/2022 e per gli elenchi aggiuntivi costituiti in base alle successive disposizioni di cui al D.M. 51/2021;
7. l'O.M. 60/2020 e il D.M. 51/2021, invero, sono entrambi decreti ministeriali sebbene solo l'O.M. 60/2020 riveste le specifiche caratteristiche dell'Ordinanza in quanto, di fatto, ha disciplinato una procedura concorsuale pubblica **rinviano ad un successivo decreto del Ministro la mera disciplina delle operazioni di costituzione degli elenchi aggiuntivi:** per conseguenza, il D.M. 51/2021 non solo è stato emanato sulla base delle vigenti disposizioni di cui all'O.M. 60/2020 ma non avrebbe potuto integrare né modificare la disciplina della procedura concorsuale istituita per il biennio 2020/2021 e 2021/2022 dall'O.M. 60/2020 nel senso di escludere una specifica categoria di soggetti in possesso dei medesimi requisiti dei docenti già inseriti nelle GPS di prima fascia di posto comune e di sostegno se non in ragione di una specifica ragione idonea a giustificare la disparità di trattamento dunque in funzione di una specifica e superiore esigenza della p.a. a fronte dell'immutata vigenza delle disposizioni di cui all'Ordinanza che in maniera generale ha disciplinato la composizione della prima fascia delle GPS e degli elenchi aggiuntivi; **ebbene, tale ragione, non può essere rinvenuta nella disposizione di cui all'art. 59 comma 4 del D.L. 73/2021** che ha inteso istituire in via straordinaria e solo relativamente

all'a.s. 2021/2022 una procedura di stabilizzazione del personale precario successivamente disciplinata dal D.M. 242 del 30/7/2021 dal momento che il predetto decreto ministeriale 242/2021 **nel disciplinare la procedura straordinaria finalizzata a favorire l'accesso all'impiego di docenti in possesso di adeguate competenze e professionalità attestate dal possesso dell'abilitazione e di un requisito triennale di servizio e/o della specializzazione per l'insegnamento del sostegno per l'insegnamento su posto comune e sostegno**, rispettivamente, ha individuato nell'art. 3 *"Individuazione della platea degli aspiranti"* destinatari della procedura straordinaria in questione stabilendo che: "1. Completate le operazioni di immissioni in ruolo ai sensi dell'articolo 2, si provvede, prima dell'avvio delle nomine a tempo determinato e nei limiti del contingente assunzionale autorizzato, alla copertura dei posti comuni e di sostegno che risultino ancora vacanti e disponibili, mediante assegnazione del posto con contratto a tempo determinato ai **docenti che sono iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021.** Per i docenti di posto comune è altresì richiesto che abbiano svolto entro l'anno scolastico 2020/2021, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, negli ultimi dieci anni scolastici oltre quello in corso, nelle istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.

La procedura straordinaria, dunque, prevista in attuazione delle finalità assunzionali di cui al D.L. 73/2021, come già accaduto per le precedenti procedure straordinarie di assunzione (tra tutte quella di cui al D.G.G. 85/2018) si propone l'obiettivo di stabilizzare coloro che siano in possesso del requisito congiunto dell'iscrizione nella prima fascia delle GPS ovvero negli elenchi aggiuntivi e di un requisito di servizio di almeno tre annualità privilegiando, dunque, l'accesso all'impiego in favore di personale in possesso di specifiche competenze formative e di esperienza.

Dunque, gli elenchi aggiuntivi sono stati previsti dall'O.M. 60/2020 ed in seguito alle disposizioni di cui al D.M. 73/2021 sono divenuti unitamente alle GPS di prima fascia canale di accesso alla procedura straordinaria: nella disposizione di cui all'art. 59 comma 4 del D.L. 73/2021 si rinviene unicamente il ricorso alle GPS e agli elenchi aggiuntivi quale strumento per l'individuazione del personale che può accedere alla procedura straordinaria.

Tuttavia, in ragione di tale strumentale utilizzo della GPS di prima fascia e degli elenchi aggiuntivi che sarebbero stati solo successivamente costituiti sulla base di apposito decreto ministeriale il legislatore non ha introdotto alcuna deroga e/o misura volta a differenziare i criteri per la composizione né della Prima fascia delle GOS, come già costituite ai sensi dell'O.M. 60/2020 né dei costituendi elenchi aggiuntivi ad opera di un successivo decreto del Ministro, riferendo la legge e per l'effetto il D.M. 242/2021, che agli elenchi aggiuntivi avrebbero potuto avere accesso coloro che avessero costituito un titolo valido a tal fine entro il 30/7/2021 senza null'altro specificare con riguardo ai titoli conseguiti all'estero.

In forza di tali disposizioni, infatti, sono rimasti inclusi nelle GPS di prima fascia i docenti già inseriti **CON RISERVA** in ragione del possesso di un titolo conseguito all'estero e di una domanda di riconoscimento proposta all'organo competente entro la data del 6/8/2021 ovvero il termine per la presentazione delle istanze di inclusione nella prima fascia di posto comune e di sostegno delle GPS a tutt'oggi vigenti e non si rinvencono ragioni per escludere dai costituiti elenchi aggiuntivi coloro che, proprio come tali docenti già inseriti con riserva nella prima fascia, e come l'odierno ricorrente siano in possesso di un titolo conseguito all'estero relativamente al quale abbiano proposto una domanda di riconoscimento all'organo competente in base alla normativa vigente.

Ne consegue che i provvedimenti impugnati sono nulli per violazione dell'art. 59 comma 4 del D.L. 73/2021 e sono in tal senso affetti da eccesso di potere per sviamento di fine, irragionevolezza e disparità di trattamento in quanto l'esclusione dagli elenchi aggiuntivi dei docenti in possesso di titolo conseguito all'estero entro il 31/7/2021 non sono esclusi dalla platea dei docenti espressamente indicati dalla predetta disposizione normativa e soprattutto è irragionevole la loro esclusione in relazione alle finalità assunzionali che la legge ha assegnato congiuntamente alla prima fascia delle GPS e agli elenchi aggiuntivi quale canale di individuazione dei destinatari di proposte di assunzione senza prevedere in ragione della specifica finalità assunzionale ulteriori requisiti di accesso alla procedura.

Inoltre gli atti amministrativi impugnati sono illegittimi nella misura in cui istituiscono una irragionevole disparità di trattamento tra coloro che hanno conseguito un titolo all'estero non ancora riconosciuto e sono inseriti nella prima fascia delle GPS a mente dell'O.M. 60/2020 e coloro che hanno conseguito un titolo all'estero non ancora riconosciuto ma oggetto di apposita domanda di riconoscimento entro il 31/7/2021 dal momento che tale disparità di trattamento non si giustifica in relazione ad alcuna specifica ragione tanto meno rinvenibile nelle finalità assunzionali della legge che mira a

privilegiare l'accesso all'impiego del personale in possesso di abilitazione/specializzazione e di uno specifico requisito di servizio.

Tanto più che ove la *ratio* sottesa alla disposizione normativa in esame e per l'effetto alla procedura straordinaria istituita per effetto del D.M. 242/2021 fosse stata quella di favorire l'accesso a coloro che diano in possesso di un titolo conseguito in Italia ovvero di un titolo conseguito all'estero già riconosciuto con un provvedimento definitivo, sia la disposizione normativa sia le successive disposizioni ministeriali avrebbero dovuto prevedere l'accertamento del possesso del provvedimento definitivo di riconoscimento anche in relazione a tutti i docenti già utilmente inseriti nella prima fascia delle GPS composte e istituite ai sensi dell'O.M. 60/2020 mentre nulla ha previsto a tal proposito.

Piuttosto nelle note dell'Ambito Territoriale di Taranto è espressamente specificato che continuino ad essere inseriti nelle GPS di prima fascia coloro che siano in possesso di titolo conseguito all'estero e di domanda di riconoscimento in relazione all'istanza di inserimento prodotta in conformità all'O.M. 60/2020: tuttavia, per tutte le motivazioni rappresentate il "superamento" dell'O.M. 60/020 non solo non è discriminatoria ma non è supportato da alcuna specifica finalità a tal uopo espressamente individuata dal legislatore come tale idonea a giustificare la disparità di trattamento tra i docenti che abbiano conseguito un titolo all'estero non riconosciuto per il quale abbiano proposto domanda di riconoscimento entro il termine di costituzione della GOS da una parte e degli elenchi aggiuntivi dall'altra.

La scelta di escludere dagli elenchi aggiuntivi coloro che abbiano conseguito un titolo all'estero entro il 31/7/2021, dunque, è non solo contraria alla lettera della legge, considerando che ove il legislatore avesse voluto qualificare e caratterizzare la procedura straordinaria avrebbe ben potuto delineare taluni requisiti ostativi all'assunzione, ma è anche irragionevole nella misura in cui assoggetta ad una differente disciplina soggetti in possesso delle medesime caratteristiche senza indicare una specifica ragione idonea a giustificare la disparità di trattamento.

Piuttosto, pertanto, i decreti ministeriali impugnati, nella disciplina della procedura di costituzione degli elenchi aggiuntivi avrebbero dovuto espressamente prevedere l'inclusione negli elenchi aggiuntivi di coloro che avendo conseguito il titolo all'estero entro il 31/7/2021 abbiano entro tale termine altresì proposto domanda di riconoscimento all'autorità competente in base alla normativa vigente in Italia.

Ne consegue che gli atti amministrativi impugnati sono nulli e l'odierno ricorrente, avendo proposto domanda di inclusione negli elenchi aggiuntivi in ragione del titolo conseguito all'estero titolo di specializzazione per l'insegnamento del sostegno, per il quale ha proposto domanda dinanzi alle rispettive e competenti autorità amministrative, peraltro in modo corretto e conforme alle indicazioni del Ministero dell'Istruzione e alle decisioni di Codesto Onorevole Collegio, deve essere incluso nei corrispondenti elenchi aggiuntivi con l'ulteriore possibilità di partecipare alla procedura straordinaria prevista dall'art. 59 comma 4 del D.L. 73/2021 sulla scorta delle disposizioni di cui al D.M. 242/2021 e per l'effetto ed essere immediatamente reinserito dagli elenchi dai quali è stata esclusa.

**ECCEZIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PER VIOLAZIONE DEL
PRINCIPIO DI UGUALIANZA E DI RAGIONEVOLEZZA - DISCRIMINAZIONE
NELL'ACCESSO AL PUBBLICO IMPIEGO EX ART. 3 E 97 COSTITUZIONE**

Ove, in subordine a quanto innanzi dedotto, Codesto Collegio non ritenga di accogliere la domanda di annullamento degli atti impugnati, si ritiene necessario sollevare questione di legittimità costituzionale per l'incidentale rilevanza della disposizione di cui all'art. 59 comma 4 del D.L. 73/2021 sulla controversia in esame.

E ciò in quanto ove Codesto Collegio ritenga che la disposizione normativa rubricata sia ostativa all'inserimento dell'odierno ricorrente negli elenchi aggiuntivi di cui all'O.M. 60/2020 ed al successivo D.M. 51/2021 in quanto è titolare di un titolo conseguito all'estero entro il 31/7/2021 per il quale ha proposto domanda di riconoscimento e non è ancora in possesso di uno specifico provvedimento di riconoscimento, la disposizione normativa è senza dubbio illegittima perché istituisce una irragionevole disparità di trattamento tra coloro che sono già inseriti nella prima fascia delle GPS per aver conseguito all'estero entro il 6/8/2021 un titolo per il quale abbiano proposto domanda di riconoscimento e coloro che alla data del 31/7/2021 abbiano conseguito un titolo all'estero per il quale abbiano proposto una regolare domanda di riconoscimento ai sensi della normativa vigente.

Tale disparità di trattamento, in relazione alle disposizioni di cui all'art. 59 comma 4 del D.L. 73/2021 si traduce anche in una irragionevole disparità di trattamento nell'accesso all'impiego ex art. 97 Costituzione dal momento che in relazione alle finalità assunzionali preordinate e previste introduce un ostacolo nell'accesso all'impiego solo in relazione a coloro che abbiano conseguito il titolo all'estero entro il 30/7/2021 a parità di condizioni

rispetto alla procedura di riconoscimento rispetto a coloro che lo abbiano conseguito entro il 6/8/2021, a fronte della unicità della disciplina disposta per la composizione di elenchi aggiuntivi e GPS di prima fascia dall'O.M. 60/2020.

Si chiede, pertanto, che Codesto Onorevole giudici valuti la rilevanza e la non in rapporto all'art. 3 e 97 della Costituzione.

VIOLAZIONE DI LEGGE -DPR 189/2009 - INCOMPETENZA.

Il decreto di esclusione del sig. Latartara dagli elenchi aggiuntivi è in ogni caso illegittimo per violazione delle disposizioni relative alla competenza in materia di procedimenti di riconoscimento dei titoli conseguiti all'estero non essendo in ogni caso l'Ambito Territoriale tenuto unicamente alla costituzione degli elenchi aggiuntivi competente a determinare alcunché in merito alla valutazione del titolo conseguito all'estero ed alla equivalenza di tali titoli rispetto a quelli conseguiti in Italia.

Su punto pare sufficiente, infatti, rappresentare che

La giurisprudenza comunitaria, ed in particolare il Consiglio di Stato in Italia nelle sentenze rese nei giudizi per l'esecuzione in ottemperanza di provvedimenti che avevano già dichiarato l'illegittimità dei dinieghi al riconoscimento dei titoli esteri disciplinando la fase della c.d. "riedizione del potere amministrativo" relativamente alle qualifiche professionali ha disciplinato senza lasciare margini di discrezionalità le caratteristiche dei procedimenti amministrativi di riconoscimento dei titoli conseguiti all'estero enunciando una regola generale applicabile *tout court* a tutti i procedimenti amministrativi "di valutazione e di riconoscimento" del titolo conseguito all'estero.

La valorizzazione dei principi comunitari così come elaborati ed affermati a livello giurisprudenziale comunitario e statale a garanzia della valorizzazione della professionalità nello specifico ordinamento statale si impone all'amministrazione e si concreta in uno specifico vincolo procedimentale e contenutistico insuperabile che integra la legittimità dell'atto amministrativo sia sul piano della correttezza e della sufficienza motivazionale come conseguenza di uno specifico onere istruttorio sia sul piano contenutistico come consegue di uno specifico onere valutativo di tipo comparativo riferito ai titoli ed alle competenze professionali.

Il procedimento di riconoscimento deve avere ad oggetto proprio tale percorso didattico nonché le competenze professionali già proprie dell'istante sulla base delle certificazioni possedute e prodotte.

L'attività di valutazione ha ad oggetto l'idoneità dell'istante di svolgere la professione in Italia sulla base delle proprie competenze didattiche e professionali salvo poi disporre l'accesso immediato, l'accesso con misure compensative ovvero l'accesso parziale, nel senso indicato dall'evoluzione della disciplina comunitaria.

Nessuna attività tra quelle indicate è stata posta in essere dall'Ambito Territoriale di Taranto, per giunta cumulativamente rispetto a tutti i titoli conseguiti da tutti i docenti esclusi per mezzo della nota impugnata, emanata in esecuzione dei provvedimenti ministeriali impugnati a mezzo del presente ricorso.

Ugualmente, il giudizio di riconoscimento finalizzato (la vecchia Equivalenza) è un giudizio collegato a un caso specifico in base al quale si accerta che il titolo di studio estero equivale a un titolo di studio italiano.

La dichiarazione di riconoscimento accademico (la vecchia Equipollenza) è un'analisi dettagliata del percorso di studi al cui termine l'atto dichiarativo conferisce valore legale al titolo e riconosce la validità del titolo straniero in Italia, assimilandolo a un titolo italiano e consentendone tutti gli usi ad esso collegabili (articoli 2 e 3 legge 148 del 2002 di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lisbona sul riconoscimento dei titoli di studio dell'insegnamento superiore nella regione europea).

Sicché anche relativamente al titolo di sostegno conseguito all'estero dal sig. Latartara Luciano non solo l'Ambito Territoriale di Taranto è assolutamente incompetente a valutare l'equivalenza rispetto ad un titolo italiano, ma non ha svolto alcuna istruttoria in tal senso, e per conseguenza il decreto di esclusione dagli elenchi aggiuntivi è assolutamente illegittimo.

VIOLAZIONE DELLA CONVENZIONE DI LISBONA, RATIFICATA DALL'ITALIA CON L. 11 LUGLIO 2002 N. 148. VIOLAZIONE ARTT. 3, 24, 97, 103 E 113 COST. - VIOLAZIONE ARTT. 2, 3, 7, 10 LEGGE 241/1990 - VIOLAZIONE DELL'ART. 51 DELLA CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO.

La nota prot. n. 20446 del 14/7/2021 e il rigetto cumulativo dei titoli conseguiti per il tramite della Soc. Unimorfe International violano, la Convenzione di Lisbona, ratificata dall'Italia con L. 11.07.2002 n. 148.

La normativa di riferimento che regola il riconoscimento dei titoli di studio, nonché dei periodi e dei percorsi di studio conseguiti all'estero è **la Convenzione di Lisbona**, ratificata in Italia con L. 11 Luglio 2002 n. 148, la quale favorisce la mobilità interuniversitaria, garantendo il reciproco riconoscimento dei titoli e dei percorsi di studio tra i paesi firmatari. Nella Convenzione di Lisbona, pertanto, **il percorso di studi**

circa il supporto didattico (Sostegno) si configura sic et simpliciter come corso universitario di specializzazione. Il riconoscimento dei titoli di Specializzazione conseguiti presso l'ente universitario Unimorfe International non è regolato dalla Direttiva 2013/55/UE recepita dal D.Lgs. 28.01.2016 n. 15, bensì la competenza per il riconoscimento di tali titoli, ai fini dell'accesso alle G.P.S. Sostegno, è regolata dal combinato disposto di cui all'art. 5 del Trattato di Lisbona ed all'art. 2 del D.P.R. n. 189/2009 pertanto coloro che come l'odierno ricorrente hanno conseguito un titolo all'estero e presentato al M.U.R. apposita istanza di riconoscimento secondo il procedimento previsto dal combinato disposto di cui all'art. 5 del Trattato di Lisbona ed all'art. 2 del D.P.R. 189/2009 al fine di ottenere il riconoscimento finalizzato del titolo accademico non abilitante, fino alla data del 14.07.2021 hanno visto disporre il rigetto e l'improcedibilità dell'istanza di **riconoscimento presentata**.

Ai sensi della richiamata normativa, il MUR, atteso che non è **necessaria un'assoluta identità tra i titoli messi a confronto, ma una mera equivalenza per determinare il dovere di riconoscere il titolo conseguito all'estero**, anche predisponendo eventuali misure compensative, **avrebbe dovuto valutare i singoli casi e decidere eventuali misure compensative** (all'esito di uno specifico iter di valutazione tradotto in uno specifico procedimento amministrativo ai sensi della legge 241/1990 e relativo alla valutazione nella fase istruttoria degli esami universitari aggiuntivi, dei percorsi formativi svolti degli insegnamenti didattici conseguiti e dei relativi CFU), **ma non può non accogliere e dichiarare improcedibile in maniera arbitraria tutte le istanze di convalida di un titolo ottenuto in uno Stato membro e firmatario del Trattato di Lisbona**, in quanto UNIMORFE International è un ente estero che rilascia titoli validi negli Stati aderenti alla Convenzione di Lisbona.

Al M.U.R., in base alla legge 148/2002 nonché al regolamento D.P.R. 189/2002 spetta, unicamente, procedere al riconoscimento dei titoli emessi in ossequio al combinato disposto degli artt. 5 del Trattato di Lisbona e 2 del DPR 189/2009 i quali rimandano all'art. 38 del D.Lgs. 165/2001, ai sensi del quale "All'equiparazione dei titoli di studio e professionali provvede la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - sentito il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Con eguale procedura si stabilisce l'equivalenza tra i titoli accademici e di servizio rilevanti ai fini dell'ammissione al concorso e della nomina".

La predetta procedura è confermata anche dal Ministero dell'Università nella nota n. 20446 del 14.07.2021, oggetto di odierna impugnazione, **secondo quanto confermato dal Tar del Lazio nella recente sentenza n. 4024 del 06.04.2021.**

Alla luce di quanto sopra, se le autorità italiane considerano gli italiani che hanno conseguito una formazione come insegnanti di sostegno in un altro Stato membro e firmatario del Trattato di Lisbona non qualificati per accedere direttamente alla professione stessa, dovrebbero comunque valutare le loro conoscenze e qualifiche acquisite. Questa valutazione, dovrebbe consentire ai docenti italiani che hanno conseguito un titolo in uno Stato estero di poter accedere alla professione di insegnante di sostegno.

Per altro verso, il provvedimento collettivo di diniego delle istanze di riconoscimento conseguite presso l'Ente Unimorfe International è illegittimo per violazione dei principi di cui alla legge 241/1990 ovvero per violazione dell'obbligo generale di disporre un'adeguata istruttoria relativa ad ogni singola istanza che deve concludersi con l'emanazione di un provvedimento finale, per violazione dell'obbligo di collaborare con il cittadino e di consentirne la partecipazione al procedimento amministrativo, e nell'obbligo di motivare specificamente il provvedimento in relazione a ciascuna delle circostanze ivi richiamate.

Nel caso di specie non è dato di riscontrare alcun effettivo accertamento circa la natura del titolo conseguito dal ricorrente, né le sue effettive e specifiche competenze e neppure è stato consentito alla docente di partecipare al procedimento conclusosi con la pubblicazione della nota collettiva del 14/7/2021.

Pertanto, certamente, il rigetto del titolo conseguito dall'odierno ricorrente deve intendersi nullo per violazione delle disposizioni di cui agli artt. 2, 3, 7, 10 Legge 241/1990.

Infine, l'art. 51 della Convenzione Europea per i Diritti dell'Uomo prescrive il diritto di ogni uomo di partecipare, in condizioni di parità, ai sensi degli artt. 3, 51 e 97 Cost, al percorso di accesso al pubblico impiego ed al mondo del lavoro di cui all'art. 4 Cost (cfr. art. 51 e 21 della CEDU secondo cui: "ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di uguaglianza ai pubblici impieghi del proprio Paese"), in ragione delle capacità ed esperienze professionali acquisite. Secondo la C.G.E., "qualsivoglia discriminazione in tutte le situazioni che ricadano nella sfera di applicazione *ratione materiae* nel diritto dell'Unione (...) ricomprende parimenti le situazioni riguardanti le condizioni di accesso alla formazione professionale, restando inteso che tanto

l'insegnamento superiore quanto quello universitario costituiscono una formazione professionale (cfr. sentenza 7 luglio 2005, causa C-147/03, Commissione Austria)". Tale precedente ben si applica al caso in esame, in quanto il principio di non discriminazione non si riferisce esclusivamente alle discriminazioni dirette basate sulla cittadinanza, bensì anche a qualsiasi discriminazione indiretta e/o dissimulata (cfr., in tal senso: sentenza 18 luglio 2007, causa C-212/05, Hartmann).

Viene, infatti, operata anche una discriminazione tra soggetti in possesso del medesimo titolo, **dato che ad un insegnante in possesso di un Titolo di Specializzazione al Sostegno emesso da una qualsiasi Università Italiana a seguito della frequenza di un percorso di specializzazione al Sostegno didattico per alunni con disabilità viene permesso di inserirsi nelle G.P.S. Sostegno e poter assumere incarichi come Insegnante di Sostegno e parimenti ad un insegnante in possesso di un Titolo di Specializzazione al Sostegno conseguito all'estero, venga opposto un diniego prevedendo il depennamento dalle graduatorie e conseguentemente la revoca del contratto stipulato.**

Il M.U.R., dunque, nel dichiarare che la richiesta di riconoscimento avanzata dai docenti in possesso dei titoli di specializzazione conseguiti a Cipro **non solo non possa essere accolta, ma sono improcedibili**, assenti le condizioni minime, sia formali (firme qualificate assenti sui presunti titoli, copie conformi agli originali assenti) che sostanziali **ha palesemente violato la citata Convenzione di Lisbona, la quale, peraltro, è stata ratificata dall'Italia con L. 11.07.2002 n. 148.**

Ne deriva che il ricorrente che ha conseguito il titolo di Specializzazione sul Sostegno preso l'Unimorfe International University ha diritto di vedersi accolta la richiesta di riconoscimento ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 5 del Trattato di Lisbona ed all'art. 2 del D.P.R. n. 189/2009 i quali rimandano all'art. 38 del D.Lgs. 165/2001. La predetta procedura che stabilisce l'equivalenza tra i titoli accademici e di servizio rilevanti ai fini dell'ammissione al concorso e della nomina". Alla luce di quanto sopra, la nota n. 20446 del 14.07.2021, è illegittima e merita, dunque, previa sospensione cautelare della stessa, di essere, annullata.

ISTANZA CAUTELARE COLLEGIALE

Con riferimento al *fumus boni iuris* ci si riporta a tutti i motivi di ricorso come innanzi rubricati e formulati.

Quanto al *periculum in mora*, è *ispo iure* il pregiudizio grave ed irreparabile subito dall'odierno ricorrente a causa ed in conseguenza dell'esclusione dagli elenchi

aggiuntivi di cui alle GPS di prima fascia e del sostegno in relazione ai titoli conseguiti all'estero alle quali il Ministero deve attingere in occasione della procedura straordinaria indetta per effetto del D.M. 242/2021.

Per conseguenza all'odierno ricorrente è preclusa, senza un ragionevole motivo, la possibilità di accedere alla stabilizzazione del proprio ruolo ed al pubblico impiego.

Un pregiudizio che si traduce in un'evidente perdita di *chance* lavorativa, in un inammissibile danno alla professionalità del ricorrente sicché solo l'adozione di un'opportuna misura cautelare può evitare tale pregiudizio irreparabile imponendo che il reinserimento del sig. Latartara **negli elenchi aggiuntivi del sostegno utile ai fini della partecipazione alla procedura straordinaria in questione, valida solo per l'a.s. 2021/2022.**

La concessione del provvedimento cautelare sospensivo, al contrario, comporterà un passaggio del rischio dall'Amministrazione ai candidati dovendo quest'ultima sopportare l'alea del mancato accoglimento della domanda in sede di merito, nonostante l'ottenimento del beneficio cautelare, anche tenendo in considerazione il fatto che relativamente ad entrambi i titoli conseguiti all'estero entro la data del 31/7/2021 il ricorrente diligentemente ha proposto regolare domanda di riconoscimento e che le amministrazioni competenti, allo stato attuale, pur essendo specificamente a conoscenza della motivazione per la quale il ricorrente ha chiesto il riconoscimento del titolo conseguito all'estero, sono rimaste in silenzio.

Si chiede, pertanto, di voler disporre, previa sospensiva degli atti impugnati, il reinserimento negli elenchi aggiuntivi e per l'effetto alla procedura straordinaria di cui innanzi.

ISTANZA CAUTELARE MONOCRATICA

Con riferimento al *fumus boni iuris*, ci si riporta a tutti i motivi di ricorso come innanzi rubricati e formulati.

Con riguardo al *periculum in mora* va rappresentato, in aggiunta a quanto già dispiegato innanzi, che per l'odierno istante sussiste, allo stato attuale ed oggi in particolar modo, una palese situazione di estrema gravità ed urgenza tale da non consentire neppure di attendere la fissazione dell'udienza innanzi alla Camera di Consiglio.

Sono in corso di svolgimento, infatti, sia presso l'Ambito Territoriale di Taranto, le operazioni di conferimento delle nomine per l'assegnazione di supplenze in base all'art. 59 comma 4 del D.L. 73/2021 e del D.M. 242/2021.

Invero, per mezzo dell'avviso della Direzione Generale per il personale Scolastico in data 9/8/2021 il Ministero ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 4 e 5 del D.M. 30.7.2021 n. 242, ha comunicato che nel periodo compreso tra il **10 agosto** 2021 (h. 9,00) ed il **21 agosto** 2021 (h. 23,59), sono state disponibili le funzioni telematiche per la presentazione delle istanze finalizzate:

A. All'attribuzione degli incarichi a tempo determinato per la copertura dei posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili, residuati dopo le ordinarie operazioni di immissione in ruolo, destinati ai docenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 59, comma 4, del decreto legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 2021 n. 106.

B. All'attribuzione degli incarichi a tempo determinato per lo svolgimento di:

a) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d'insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico;

b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d'insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario.

Il conferimento dell'incarico a tempo determinato disposto ai sensi della lettera A), è finalizzato - previo svolgimento del percorso annuale di formazione iniziale e superamento della prova disciplinare di cui all'articolo 59, comma 7, del Decreto Legge - all'immissione in ruolo con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2021 o, se successiva, dalla data di inizio del servizio.

Le istanze dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attraverso l'applicazione "Istanze on Line (POLIS)" previo possesso delle credenziali SPID o, in alternativa, di un'utenza valida per l'accesso ai servizi presenti nell'area riservata del Ministero con l'abilitazione specifica al servizio "Istanze on Line (POLIS)".

La mancata presentazione dell'istanza comporta la rinuncia alla partecipazione alla procedura. La mancata indicazione di talune sedi è intesa quale rinuncia per le sedi non espresse. In caso di indicazione di preferenze sintetiche, l'assegnazione delle sedi all'interno del comune o del distretto è effettuata sulla base dell'ordinamento alfanumerico crescente del codice meccanografico delle istituzioni scolastiche.

L'odierno ricorrente, dunque, in quanto esclusa dagli elenchi aggiuntivi non ha potuto partecipare alla predetta procedura informatica **mentre sono in corso di svolgimento le operazioni di assegnazioni degli incarichi a tempo determinato finalizzate all'assunzione e agli incarichi a tempo determinato, né può evidentemente essere preferito**, pur in ragione dei titoli abilitanti e specializzanti conseguiti in tempo utile per l'inclusione negli elenchi aggiuntivi, ai docenti inclusi in seconda fascia nell'attribuzione dei successivi incarichi di supplenza.

Per conseguenza, considerando che l'avvio dell'anno scolastico è iniziato in data 01/09/2021 solo un provvedimento cautelare monocratico consentirebbe alil ricorrente di partecipare alle imminenti operazioni di assegnazione degli incarico a tempo determinato di cui alle lettere a) e b) dell'Avviso in data 9/8/2021 e di cui al D.M. 242/2021.

Tanto, anche considerando che molteplici docenti nella stessa situazione delil sig. Latartara e come risulta dal decreto di ripubblicazione delle GPS in data 1/9/2021 sono stati già reinseriti nelle GPS sicché potranno partecipare alle operazioni di assegnazione dei contratti di supplenza anche rispetto alla graduatorie di seconda fascia.

Infatti, nel corrente anno scolastico i posti di sostegno in deroga disponibili per le supplenze da GPS saranno prioritariamente assegnati ai soggetti inseriti nella prima fascia delle GPS sostegno sicché anche i posti di sostegno assegnabili ai docenti inclusi nella seconda fascia delle GPS su materia, come l'odierno ricorrente, sono proporzionalmente ridotti dunque l'odierno ricorrente è doppiamente pregiudicata sia per il fatto di non poter ricevere supplenze sui posti di sostegno in quanto specializzata nell'insegnamento del sostegno, sia come docente inserita nella seconda fascia della classe di concorso A046 anche incrociata perché le disponibilità di supplenze per tale tipo di graduatoria sono proporzionalmente ridotte in relazione alla consistenza degli elenchi aggiuntivi.

Per di più, a differenza dei soggetti già reinseriti nelle GPS in base ad un provvedimento cautelare monocratico, il ricorrente si vede, in ogni caso, negata la possibilità di sottoscrivere un contratto di supplenza con decorrenza dall'1/9/2021 con evidenti ripercussioni sulla mancata percezione del guadagno correlato alla mensilità di settembre, sicché solo un provvedimento cautelare monocratico, nel tempo intercorrente alla trattazione in Camera di Consiglio della domanda cautelare proposta, potrebbe effettivamente salvaguardare la posizione delil ricorrente anche in relazione a tutti gli altri docenti già reinseriti per le stesse causali negli elenchi aggiuntivi delle GPS.

Pertanto si chiede che Codesto Ecc.mo Presidente voglia esercitare i propri poteri cautelari monocratici disponendo l'immediato reinserimento del sig. Latartara Luciano negli elenchi aggiuntivi relativi all'insegnamento del sostegno e per l'effetto l'immediata partecipazione alle operazioni di cui alla procedura straordinaria disciplinata dal D.M. 242/2021 rimettendo in termini il ricorrenti rispetto all'individuazione delle relative preferenze, in quando docente non precedente incluso nelle GPS.

P.Q.M.

Voglia Codesto On.le Collegio, previa sospensione dei provvedimenti impugnati e adozione dei provvedimenti cautelari collegiali e monocratici ritenuti più idonei, disporre l'annullamento dei provvedimenti impugnati *in parte qua* e nel senso di cui al presente ricorso e accertare il diritto del sig. Latartara all'inclusione con riserva negli elenchi aggiuntivi per l'insegnamento del sostegno di cui al D.M. 51/2021 ed all'O.M. 60/2020 e di partecipare alla procedura straordinaria di reclutamento prevista dall'art. 59 comma 4 del D.L. 73/2021 e dal D.M. 242/2021 nonché alla procedura di conferimento dei contratti a tempo indeterminato su posti di sostegno con priorità rispetto ai docenti inseriti nelle altre fasce.

Con vittoria in spese ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

Si chiede di essere ascoltati in Camera di Consiglio

Si producono i documenti come da separato indice.

Ai fini del contributo unificato di cui agli artt. 9 e ss del DPR del 115/2002, così come modificato dalla L. 111/11 si dichiara che il presente giudizio attiene a materia di PUBBLICO IMPIEGO. Il valore della presente controversia è INDETERMINATO e sconta un contributo unificato pari ad euro 325,00.

Avv. Anna Chiara Vimborgati